



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Intervento del magistrato relatore
dott. Giovanni Natali

BARI, 8 OTTOBRE 2021



CORTE DEI CONTI

1. Estendendo alle regioni a statuto ordinario una disciplina fino a quel momento prevista solo per lo Stato e le autonomie speciali, l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 dispone che «*Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale*».

Il richiamo degli articoli del r.d. del 1934, che disciplinano la parifica del rendiconto generale dello Stato, fa emergere tre aspetti: a) il *profilo contenutistico dell'attività di parifica*, quale raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente (art. 39); b) il *carattere del giudizio di parificazione*, che si svolge con «*le formalità della sua giurisdizione contenziosa*» (art. 40); c) la necessità che la decisione di parifica sia accompagnata da una *relazione sul rendiconto* (art. 41).

Come chiarito dalle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, *decisione di parifica e relazione allegata* svolgono unitariamente «*quella funzione ausiliaria rispetto all'Organo assembleare che costituisce "ratio primigenia" del giudizio di parifica*» (sentenza n. 38/2014/EL).

Tale funzione ausiliaria emerge immediatamente sul piano diacronico: la parifica del rendiconto si inserisce infatti fra l'adozione del relativo disegno di legge da parte della giunta e l'approvazione con legge da parte dell'assise consiliare.

Tale modulazione dell'intervento della Corte dei conti esalta il ruolo di organo tecnico, neutrale e imparziale del giudice contabile, a tutela degli interessi finanziari delle collettività territoriali che compongono la Repubblica e che trovano rappresentanza democratica anche nei consigli regionali.

Il *giudizio di parificazione* ha un contenuto duplice: da un lato, si presenta come un *giudizio di fatto*, operando un raffronto fra le scritture contabili e i saldi rappresentati nel rendiconto; dall'altro, è un *giudizio di diritto*, essendo preordinato ad accertare la conformità di tale rappresentazione alle norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di

coordinamento della finanza pubblica, norme funzionali all'uniforme, costante e chiara rappresentazione contabile oltre che poste a presidio dell'equilibrio, anche prospettico, di bilancio.

Il giudizio di parificazione costituisce inoltre il *momento di chiusura del ciclo dei controlli* sulla finanza regionale, che comprende la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2: cfr. delibera di questa Sezione n. 142 del settembre scorso), le verifiche sul bilancio di previsione regionale (art. 1, comma 4: cfr. delibera n. 117 del dicembre 2020 sul bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022) nonché i controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, comma 9 ss.: cfr. delibere di marzo-aprile scorsi).

2. Scopo principale del *rendiconto* è quello di dimostrare i risultati della gestione, per gli aspetti sia finanziari (*conto del bilancio*) sia economico-patrimoniali (*conto economico e stato patrimoniale*); con riferimento agli aspetti finanziari, il rendiconto sintetizza il risultato della gestione sia in relazione all'esercizio interessato (*risultato di competenza*) sia – in omaggio al principio generale della continuità degli esercizi finanziari pubblici – tenendo conto di quelli degli esercizi precedenti (*risultato di amministrazione*).

In tal senso la Corte costituzionale (sentenze n. 49 del 2018 e n. 4 del 2020) ha chiarito che la legge di approvazione del rendiconto deve contenere tre elementi: *a) il risultato di amministrazione*, che chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo; *b) il risultato della gestione annuale*, che consente di imputare le risultanze della gestione stessa agli amministratori in carica; *c) lo stato di indebitamento* e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri, che consente una valutazione dell'andamento pluriennale dei conti.

3. Il rendiconto oggetto del presente giudizio è quello relativo al 2020, anno destinato a essere ricordato tra i più bui della storia repubblicana, per il tragico carico di perdite di vite umane e di danni economico-sociali provocati dalla pandemia di Covid-19.

La pandemia ha avuto un impatto non trascurabile sul *sistema economico regionale*.

Secondo l'indagine annuale della Banca d'Italia dedicata alle economie regionali, nel 2020 in Puglia l'attività economica si sarebbe contratta di circa l'8%, percentuale lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. Il calo, iniziato nel primo trimestre, è stato particolarmente pronunciato nel secondo, in corrispondenza delle restrizioni più intense, per poi ridursi in quello successivo e tornare nuovamente ad ampliarsi nel quarto.

Le misure pubbliche straordinarie di sostegno alla liquidità e al credito di famiglie e imprese, adottate dal governo centrale e da quello regionale, hanno consentito di mitigare la severità delle conseguenze della crisi pandemica.

4. Il 29 giugno 2021 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge (n. 150) relativo al rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020; il disegno di legge con i relativi allegati è stato trasmesso alla Sezione il 6 luglio scorso.

Il successivo 12 luglio è pervenuto alla Sezione il verbale con cui l'Organo di revisione, dopo aver attestato la corrispondenza del citato disegno di legge alle risultanze della gestione, ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

L'attività istruttoria svolta dalla Sezione è stata ampia e articolata, investendo i principali ambiti della gestione economico-finanziaria regionale; complessivamente la Sezione ha formulato n. 37 richieste istruttorie, a cui la Regione ha fornito tempestivo riscontro.

5. Nel rinviare per gli approfondimenti alla relazione che sarà allegata alla decisione di parifica, di seguito si passano sinteticamente in rassegna le principali evidenze dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione.

Per quanto concerne il rispetto dei **saldi di finanza pubblica**, in base alla legge di bilancio 2019 nell'esercizio 2020 la Regione Puglia è stata chiamata a conseguire, a titolo di concorso alla finanza pubblica, un valore positivo del saldo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali (previsto dalla legge di bilancio 2017, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 243 del 2012) per € 68,3 mln; saldo in termini di obiettivo più che dimezzato rispetto a quello previsto per il 2019 (€ 138,3 mln).

Dalla certificazione sul pareggio di bilancio inviata dalla Regione al MEF risulta – oltre a un saldo di cassa negativo per circa € 214 mln – un saldo tra entrate e spese finali di circa € 711 mln, con una differenza positiva di circa € 642,7 mln rispetto al citato obiettivo (€ 68,3 mln), che risulta pertanto ampiamente rispettato; in termini percentuali, infatti, gli spazi finanziari inutilizzati si commisurano a 4,7% delle entrate accertate finali.

È dunque aumentata rispetto al triennio precedente (€ 17 mln nel 2019, € 290 mln nel 2018 ed € 211 mln nel 2017) la consistenza del fenomeno del conseguimento oltre misura dell'obiettivo del pareggio di bilancio, solo in parte riconducibile a fattori esterni incidenti in senso limitativo sulla capacità di spesa (trasferimento di risorse statali in chiusura di esercizio per circa € 253,6 mln).

In proposito – fermo restando che a decorrere dal 2021 anche le regioni a statuto ordinario sono considerate in equilibrio (ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011) in presenza di un mero risultato di competenza non negativo e che per le stesse viene meno l'apparato sanzionatorio e premiale connesso con il mancato e il congruo conseguimento dei saldi di finanza pubblica – si rileva che il conseguimento per il 2020 del pareggio di bilancio con spazi finanziari inutilizzati superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali e di un saldo di cassa negativo comporta la mancata applicazione delle premialità (solo in parte eventuali) previste dalla legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda l'**indebitamento**, nel 2020 l'esborso finanziario per le rate di ammortamento dei mutui è stato pari a circa € 89 mln, di cui circa € 48 mln per sorte capitale e circa € 41 mln per quota interessi.

A fronte di tale assorbimento delle risorse disponibili, il 2020 conferma il calo deciso e continuo che tale spesa sta facendo registrare (€ 114,4 mln nel 2019; € 119 mln nel 2018; € 124,1 mln nel 2017). In termini percentuali, la riduzione dello *stock* di debito rispetto al 2019 è pari a 2,9% (l'anno scorso il calo sull'esercizio precedente si era attestato a 4,6% e l'anno prima ancora a 4,5%).

Inoltre, anche per l'esercizio 2020 risulta rispettato il limite di indebitamento: la percentuale di spesa in questione risulta pari al 3,2% delle entrate tributarie, decisamente inferiore al limite massimo consentito dalla legge (20%) e in calo rispetto sia al dato registrato nell'esercizio 2019 (4,9%), sia a quanto inizialmente previsto per il medesimo esercizio 2020 (4%).

Il 2020 si è chiuso con un **risultato di gestione di competenza** «puro», ovvero considerando solo i dati di accertamenti e impegni di competenza, positivo per € 404,5 mln (nel 2019 era stato negativo per € 259,3 mln); il valore del saldo «armonizzato», ovvero ricalcolato considerando - in linea con la vigente disciplina giuscontabile - anche i fondi pluriennali vincolati, risulta positivo per € 400,9 mln (€ 53,7 mln a fine 2019).

Nell'esercizio 2020 la Regione Puglia ha rispettato tutti gli **equilibri di bilancio** (D/1 - Risultato di competenza; D/2 - Equilibrio di bilancio; D/3 - Equilibrio complessivo), diversamente da quanto avvenuto lo scorso esercizio in cui era stato raggiunto solo l'obiettivo del risultato di competenza.

Il dato relativo all'equilibrio di bilancio (D/2), pari a circa € 51 mln, si riduce a poco più di € 2 mln in termini di equilibrio complessivo (D/3).

La differenza (circa € 49 mln) si deve ai maggiori accantonamenti effettuati in sede di rendiconto rispetto al bilancio di previsione e, in particolare, all'aumento del fondo perdite passività potenziali, passato da circa € 64 mln del 2019 a circa € 124 mln, al fine di dare seguito ai rilievi formulati dalla Sezione in occasione dell'ultimo giudizio di parifica con riguardo ai crediti vantati dall'Amministrazione nei confronti dei consorzi di bonifica.

Al 31 dicembre 2020 il 64,4% dei crediti in questione sorti tra il 2007 e il 2011 risulta sterilizzato: in dettaglio, a fronte della completa sterilizzazione di quelli afferenti all'esercizio 2007 (€ 24,5 mln) e agli esercizi 2008 e 2009 (€ 59,7 mln), rimangono del tutto non sterilizzati i crediti sorti tra il 2010 e il 2011 (€ 46,5 mln).

È cruciale che l'Ente prosegua con determinazione nel percorso correttivo intrapreso, aumentando il fondo passività potenziali fino alla completa sterilizzazione della massa creditoria in questione, di cui andranno peraltro verificate le effettive possibilità di monetizzazione attesa la vetustà che la caratterizza.

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un **risultato di amministrazione** c.d. formale (ante scomposizione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati) pari a circa € 3,4 mld, confermando la crescita tendenziale riscontrata nei precedenti esercizi (€ 2,9 mld nel 2019, € 2,8 mld nel 2018, € 2,3 mld nel 2017).

All'esito della scomposizione citata il risultato di amministrazione c.d. finale sostanziale è negativo per circa € 255 mln, in miglioramento rispetto al dato dell'esercizio precedente (- € 286 mln) e a quello che ci si sarebbe aspettato per il solo recupero obbligatorio della quota di disavanzo annuale generata dalle anticipazioni di liquidità contratte dall'Ente.

Con riferimento alla **gestione dei residui**, si evidenzia il deciso calo, rispetto all'esercizio precedente, della percentuale dei *residui attivi* riscossi su quelli esistenti a inizio esercizio e mantenuti in bilancio: la percentuale suddetta si attesta a 27,4% (32,2% nell'esercizio 2019).

Migliora, invece, il *trend* sul versante dei *residui passivi*: nell'esercizio 2020 è stato pagato il 36% di quelli iniziali non eliminati (31,4% nel 2019).

Positiva, in tal senso, è la percentuale di abbattimento dei residui passivi di spesa corrente (60,5%), che fa seguito al netto calo registrato negli esercizi 2018 (50,5%) e 2019 (44%); risulta nondimeno ancora lontana la significativa percentuale raggiunta nell'esercizio 2017 (66,6%).

A fine 2020 il **fondo cassa** risulta pari a poco più di € 2 mld, ottenuto sommando al fondo cassa iniziale (€ 2,2 mld) le riscossioni in conto competenza e in conto residui (€ 13,8 mld) e detraendo i pagamenti in conto competenza e in conto residui (€ 14 mld).

Quanto alla **gestione delle entrate**, il totale di quelle accertate alla chiusura dell'esercizio assomma a € 15,3 mld, di cui € 11,2 mld riscosse e € 4,1 mld ancora da riscuotere.

Gli accertamenti di competenza dell'esercizio 2020 registrano un deciso aumento rispetto ai due esercizi precedenti (+ 18% rispetto agli € 13 mld del 2019, + 20% rispetto agli € 12,7 mld del 2018); anche le riscossioni sono in aumento (+ € 1,5 mld rispetto all'esercizio precedente, in cui si erano commisurate a € 9,7 mld), nonostante il difficile anno trascorso.

Indicativo della buona capacità di tenuta del profilo in esame è il dato relativo al gettito IRAP, per il quale la Regione, nonostante il minore accertamento rispetto all'anno precedente (- 5,3%), ha visto incassi proporzionalmente maggiori giacché la percentuale di riduzione delle riscossioni è stata più contenuta (- 13,7%) rispetto all'accertato.

Per quanto concerne la **gestione della spesa**, il totale delle spese impegnate a fine 2020 si commisura a circa € 14,9 mld, di cui € 10,9 mld pagati e € 4 mld ancora da pagare.

Nell'esercizio 2020, al pari degli accertamenti di entrata, per gli impegni di spesa si è registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente, sebbene in misura percentuale inferiore (+ 13%).

La *spesa corrente* assorbe il 66,3% del totale della spesa impegnata, in calo rispetto ai due precedenti esercizi (71,4% nel 2019, 74,1% nel 2018).

La *spesa in conto capitale* è in linea con quella dello scorso anno (15,3%, a fronte del 15,9% registrato nel 2019).

La percentuale di realizzazione degli impegni rispetto agli stanziamenti previsti (82,3%) è in lieve miglioramento rispetto a quella del 2019 (80,1%).

Altro dato positivo è la minore crescita dei residui passivi di competenza (10,2% a fronte del 34,4% nel 2019).

In tema di utilizzo dei **fondi strutturali e di investimento europei**, il *POR Puglia* ha registrato un significativo incremento nelle percentuali di pagamento rispetto alle risorse disponibili; tale risultato risente peraltro positivamente della riprogrammazione assentita dalla Commissione Ue nel quadro delle misure per fare fronte alla crisi pandemica, che ha comportato una riduzione della dotazione finanziaria dagli originari € 7,1 mld agli attuali € 4,4 mld.

Quanto al *PSR Puglia*, in linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti non sono stati raggiunti i *target* di spesa al 31 dicembre 2020; la spesa cumulata nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2020 si è attestata a poco più di € 1 mld, pari al 41,7% della dotazione finanziaria complessiva del piano, livello più basso fra quelli conseguiti dalle regioni meno sviluppate.

Quanto al *PO-FEAMP*, i ritardi della Regione - evidenziati anche nell'ultima relazione annuale di questa Corte sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea su dati al 30 giugno 2020 - sono confermati dalla situazione aggiornata al 31 dicembre 2020, che attesta un avanzamento contenuto, con impegni e pagamenti rispettivamente pari al 34,3 e 14,1% della dotazione finanziaria regionale.

Passando al settore della **sanità**, nel 2020 il totale delle entrate accertate è stato di € 9,6 mld, a fronte di un totale di spese impegnate di € 9,7 mld; le spese finanziate con risorse del bilancio autonomo assommano a circa € 119 mln.

In base ai dati di preconsuntivo, il risultato 2020 degli enti del Servizio sanitario regionale sarebbe negativo per circa € 22 mln (era stato di € 38 mln nel 2019); tale disavanzo verrebbe

coperto utilizzando le risorse stanziare a tal fine dalla legge di stabilità regionale 2021, oltre a quota parte degli utili portati a nuovo della Gestione Sanitaria Accentrata; secondo quanto riferito, tali coperture sono state validate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, cui compete la vigilanza in ordine al conseguimento degli obiettivi del Piano di rientro a cui la Regione ha aderito nel 2010 e in fase di chiusura formale.

Con riferimento all'erogazione dei *livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)*, nel 2019 (ultimo anno validato) la Regione Puglia ha raggiunto un punteggio finale di 193 (189 nel 2018, 179 nel 2017 e 169 nel 2016), a fronte di una valutazione di sufficienza fissata nel punteggio complessivo minimo di 160; sono state nondimeno segnalate criticità per due indicatori relativi al livello di assistenza Prevenzione (2) e a quello Distrettuale residenziale anziani (9).

Quanto alla *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA*, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del luglio 2021 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 21/2020 (recante l'istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, le cui spese sono state allocate nella missione 13 – programma 02 – titolo 1, relativo al finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), giudicando integrata «la violazione del principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, è precluso alla Regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali».

Questa Sezione si riserva di verificare, in occasione dei prossimi controlli, l'attuazione degli impegni formulati in sede istruttoria dalla Regione in merito alla cancellazione (in occasione del prossimo riaccertamento ordinario) dei residui passivi connessi con le spese oggetto della declaratoria di incostituzionalità nonché in ordine alla corretta contabilizzazione delle ulteriori spese allocate nella stessa sede (finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) in quanto aventi carattere sociale e solo indirettamente sanitario.

Con riferimento alla *spesa farmaceutica*, dal monitoraggio AIFA del luglio 2021 relativo al periodo gennaio-dicembre 2020 risulta che la Regione Puglia ha rispettato il tetto (7,96%) per la spesa farmaceutica convenzionata, mentre non ha rispettato il tetto (6,69%) per la spesa per acquisti diretti e quello (0,20%) per l'acquisto dei gas medicali. La spesa farmaceutica complessiva nel 2020 ha registrato una percentuale di incidenza sul Fondo sanitario nazionale pari a 17,70% rispetto al tetto del 14,85%; tale sfioramento risulta comunque più contenuto rispetto a quello registrato nel 2019 (18,76%).

Per quanto attiene alla *spesa per l'acquisto di dispositivi medici*, rispetto all'annualità 2019 la voce «*dispositivi medici*» registra un incremento di circa € 3 mln, la voce «*dispositivi medici impiantabili attivi*» una riduzione di € 13 mln e la voce «*dispositivi medico diagnostici in vitro*» un aumento di circa € 4 mln.

Al 31 dicembre 2020 gli enti del Servizio sanitario regionale hanno registrato un *indice di tempestività dei pagamenti* (ITP) di - 4 giorni (- 2 a fine 2019), quindi un anticipo di 4 giorni rispetto ai 60 normativamente previsti; il totale dei pagamenti a favore dei fornitori è di circa € 2,7 mld, di cui circa € 781,5 mln effettuati oltre i termini previsti, corrispondenti al 29% del totale dei pagamenti effettuati nel 2020 (analogamente al 2019).

In relazione ai **debiti fuori bilancio**, le 4 leggi di riconoscimento approvate nel 2020 costituiscono il 21% della legislazione regionale di spesa (che conta 19 provvedimenti).

L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale ammonta a circa € 2,7 mln ed è ascrivibile per circa € 1,3 mln a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per i residui € 1,4 mln all'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa.

Nel prendere positivamente atto della tendenza flettente dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'ultimo triennio (erano € 3,6 mln nel 2019 ed € 19,7 mln nel 2018), si evidenzia l'esistenza di tempi dilatati nell'assunzione delle determinazioni dirigenziali di impegno, in riferimento sia ai debiti approvati con legge regionale (art. 73, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011), sia a quelli riconosciuti per decorso del termine di legge (art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011) sia, infine, a quelli scaturenti da accordi transattivi.

Con riferimento alla **contabilità economico-patrimoniale**, il *risultato economico* d'esercizio evidenzia, al netto delle imposte, un utile di € 35,6 mln, in discreto peggioramento rispetto al risultato del 2019 (€ 49,7 mln). Tale decremento è da ascrivere principalmente al deterioramento del risultato della gestione caratteristica, a fronte di un aumento delle componenti positive (€ 433,6 mln) più che compensato da quello delle componenti negative (€ 494,7 mln); il risultato di esercizio risente peraltro positivamente di componenti straordinarie (€ 130,2 mln, con un aumento di € 76 mln rispetto al dato di fine 2019).

In linea con quanto avvenuto nell'esercizio precedente, la Regione si è impegnata a riassorbire – attraverso l'impiego di una parte dell'utile d'esercizio – il *deficit* patrimoniale determinato dalla rilevazione di un *fondo di dotazione* negativo (- € 39,4 mln, in diminuzione del 19,58% rispetto al dato del 2019: - € 49 mln).

Lo *stato patrimoniale* evidenzia al 31 dicembre 2020 attività e passività finanziarie e patrimoniali per € 14,7 mld, in aumento rispetto al dato di € 13,6 mld di fine 2019.

Al netto di due società (Terme di Santa Cesarea Spa e Aseco Spa), le cui perdite sono state ripianate mediante utilizzo delle riserve, gli **organismi partecipati** dalla Regione hanno chiuso i bilanci 2019 in utile.

Si rileva peraltro la permanenza, nel complesso portafoglio partecipativo della Regione, di interessenze in entità sottoposte a fallimento o a procedure di liquidazione il cui ultimo bilancio approvato risale a esercizi piuttosto lontani nel tempo (anni 2011, 2012, 2013 o 2014). Inoltre, non sempre risultano correttamente presidiati i flussi finanziari intercorrenti con alcuni soggetti partecipati, in termini di tempestiva riconciliazione dei rapporti creditori/debitori, di concordanza degli esiti della riconciliazione nonché di corretta valorizzazione delle voci di bilancio relative ai crediti della Regione verso imprese controllate/partecipate.

Infine, con riferimento alla **gestione del personale**, anche nel 2020 la Regione Puglia ha rispettato la disciplina vincolistica in materia: la spesa per il personale impegnata nell'esercizio ammonta a complessivi € 143 mln, risultando inferiore al parametro di riferimento rappresentato dal valore medio di spesa registrato nel triennio 2011/2013 (€ 156,5 mln) oltre che in diminuzione rispetto al dato del 2019 (€ 144,5 mln).

È peraltro auspicabile che alcune questioni poste all'attenzione dell'Amministrazione – connesse con l'inquadramento dei giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato dalla Regione, la stabilizzazione di lavoratori da parte di alcune agenzie regionali nonché il conferimento degli incarichi a professionalità esterne – trovino una soluzione rapida, coerente con il vigente quadro normativo e con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale ed euro-unitaria.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA





CORTE DEI CONTI

PROCURA GENERALE
REGIONE SICILIANA

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Requisitoria del Pubblico Ministero – Presidente di Sezione Pino Zingale

UDIENZA DEL 18 GIUGNO 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

**PROCURA GENERALE
REGIONE SICILIANA**



*16 settembre 1807 - la creazione della Corte dei conti ad opera di Napoleone I
Bassorilievo di Pierre-Charles Simart - Hôtel des Invalides – Tomba di Napoleone I - Parigi*

**Giudizio di parificazione
del Rendiconto Generale
della Regione Siciliana**

Esercizio finanziario 2019

*Requisitoria del
Pubblico Ministero
Presidente di Sezione **Pino Zingale***

Palermo, udienza del 18 giugno 2021



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

PROCURA GENERALE - REGIONE SICILIANA

REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

PRESIDENTE DI SEZIONE DR. PINO ZINGALE

NEL GIUDIZIO DI PARIFICA DEL RENDICONTO GENERALE

DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO 2019

Con deliberazione n. 356 del 13 agosto 2020, la Giunta Regionale ha approvato, una prima volta, il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 (d'ora in poi: Rendiconto 2019).

Successivamente, con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2021, la Giunta Regionale ha provveduto a rettificare alcuni allegati al Rendiconto 2019.

Le attività di verifica della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana hanno comportato, con deliberazione n. 136/2020/GEST del 1 dicembre 2020, la dichiarazione di inattendibilità della popolazione dei residui attivi oggetto della verifica, in considerazione dell'irregolarità delle partite specificate che hanno determinato il superamento della soglia di rilevanza pari al 2%, costituita dall'errore massimo tollerabile, determinata in euro 50.379.195 con la deliberazione n. 121/2020/INPR della Sezione di controllo, e di altre irregolarità di alcune partite riguardanti accertamenti di entrata, impegni di spesa e residui passivi.

Per effetto di quanto sopra, con deliberazione n. 39 del 26 gennaio 2021, pertanto, la Giunta Regionale, aderendo all'invito rivolto da questo Pubblico Ministero e ritenendo fondate le

osservazioni da quest'ultimo formulate, procedeva al ritiro del Rendiconto 2019, al fine di provvedere al riesame ed alla riformulazione, in autotutela, del documento riepilogativo contabile ed informativo.

Il Rendiconto 2019 è stato nuovamente esitato con deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 4 marzo 2021, successivamente a riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, questi a loro volta riapprovati con deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 4 marzo 2021.

Con la riapprovazione del documento, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'aggiornamento delle risultanze contabili complessive del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, nonché alle cancellazioni dei residui attivi di risorse vincolate derivanti da trasferimenti extraregionali, oltre alla determinazione di pari riduzioni sia dell'avanzo di amministrazione complessivo sia delle quote vincolate dell'avanzo, con conseguenti riduzioni dell'avanzo disponibile per alcuni raggruppamenti contabili. Ciò ha anche comportato che per alcuni raggruppamenti si siano determinate contabilmente quote analitiche di avanzo vincolato negativo.

Con provvedimento n. 52/2021/GEST, la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana, alla luce della comparazione tra le risultanze del Rendiconto così come riapprovato e quelle della precedente versione, ha deliberato che il Rendiconto riapprovato con Deliberazione GR n. 121/2021 costituisce nuovo rendiconto; pertanto, la Sezione di controllo ha proceduto nuovamente alle attività di verifica previste dalle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

Le attività di verifica della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana hanno comportato, con deliberazione n. 79/2021/GEST del 7 maggio 2021, la dichiarazione di irregolarità di residui attivi per il complessivo importo di € 1.280.396,84, e la dichiarazione di "... attendibilità della popolazione dei residui attivi oggetto della verifica, in considerazione del fatto che l'irregolarità delle partite ... non ha determinato il superamento della soglia di rilevanza pari al 2%, costituita dall'errore massimo tollerabile, determinata in euro 45.614.079,00 con la deliberazione n. 57/2021/INPR della Sezione di controllo."

Nell'ambito delle rigorose ed articolate attività istruttorie svolte dalle SS.RR. di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, in parte anche su sollecitazione di questa Procura Generale, per la formulazione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale

della Regione siciliana 2019, sono state inoltrate numerose richieste di chiarimenti, alle quali l'Amministrazione regionale ha dato solo parziale riscontro.

Gli esiti del lavoro istruttorio hanno fatto emergere numerose irregolarità, riguardanti sia la precedente che la successiva versione del Rendiconto, riepilogate in ultimo da questa Procura Generale in una memoria depositata in occasione dell'udienza di pre-parifica del giorno 3 giugno 2021 convocata con provvedimento delle Sezioni riunite per la Regione siciliana n. 9/2021/SS.RR/PARI. In risposta ai contenuti della citata memoria, l'Amministrazione regionale ha prodotto ultime controdeduzioni con nota prot. 56444 del 9 giugno 2021, tuttavia da ritenersi parziali e non esaustive dei rilievi mossi.

La presente requisitoria trae spunto dalla memoria depositata il 3 giugno 2021; tiene conto delle ultime controdeduzioni dell'Amministrazione regionale; evidenzia gli aspetti salienti e rappresenta le principali criticità alle quali il documento riepilogativo informativo contabile oggetto del giudizio di parificazione si espone; formula in conclusione alla Sezione regionale di controllo specifica richiesta circa il giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019.

A. Sulle entrate

1. Gli esiti del lavoro istruttorio hanno fatto emergere alcune criticità. Il Magistrato istruttore ha evidenziato la discordanza degli incassi tra quando dimostrato: - da una parte, nel Rendiconto 2019 (allegato 6), nei "prospetti SIOPE" (allegato 28 al Rendiconto) e nel conto giudiziale del Cassiere per l'esercizio 2019, dai quali emergono riscossioni per complessivi € 21.376.690.049,61; - dall'altra, nel sito siope.it dal quale emergono riscossioni per complessivi € 21.371.588.007,94. La discordanza rileva per il significativo importo di € 5.102.041,67. La nota dell'Istituto cassiere del 22/1/2021, prot. 7 descrive alcune problematiche connesse alla gestione delle procedure e dei dati.

Sul punto, l'Amministrazione regionale con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021, nel recuperare i contenuti della comunicazione dell'Istituto cassiere con cui si chiariscono le ragioni per le quali si sono verificati disallineamenti per € 706.486,14 ed € 4.397.115,42, chiarisce che resta un ulteriore disallineamento pari a euro - 1.559,89 che l'Istituto

Cassiere non ha individuato e, verosimilmente, sarà assimilabile alle casistiche degli altri disallineamenti. L'Amministrazione ha tenuto a chiarire come il flusso SIOPE rappresenti uno strumento di monitoraggio da parte del MEF dei movimenti finanziari delle Pubbliche Amministrazioni e che il dato ufficiale di Rendiconto deve essere identico alle risultanze del Conto Giudiziale del Cassiere per l'anno 2019, già approvato dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale.

Le deduzioni dell'Amministrazione regionale, pur se corrette in punto di diritto, confermano, tuttavia, la sussistenza del disallineamento e l'impossibilità, pur se per un importo residuo ed assai modesto, di individuarne le cause, indice questo di evidenti inefficienze funzionali ed amministrative delle strutture regionali chiamate a governare l'attività.

2. Altra criticità riguarda la non corretta contabilizzazione del conguaglio negativo Irpef per l'anno 2017, per l'importo di euro 182.088.034,00, e del conguaglio positivo Iva per l'anno 2017, per l'importo di euro 34.925.434,00.

In particolare, con nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 216389 del 25 settembre 2019, il Ragioniere generale dello Stato non ha rilevato motivi ostativi alla richiesta dell'Amministrazione regionale di parziale compensazione delle partite contabili sopra indicate. Per effetto di quanto sopra, e nel rispetto del principio contabile applicato 4/2, par. 3.7.10, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto provvedere all'imputazione dei conguagli nell'esercizio 2019. Atteso che né la Struttura di gestione ha effettuato la compensazione nei limiti della coesistenza debito IRPEF/credito IVA, né la Regione ha effettuato una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio 2019, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto far emergere un residuo passivo dell'esercizio, trattandosi di obbligo restitutorio giuridicamente perfezionato nei confronti dello Stato, dell'importo di euro 147.162.600, con la conseguente compressione della capacità di spesa e con effetti sul risultato di amministrazione di parte A. Invero, l'Amministrazione regionale ha provveduto a collocare la posta in argomento tra gli "altri accantonamenti" così da concretizzare la impropria traslazione nell'esercizio 2020 dell'onere di restituzione del conguaglio negativo.

3. Inoltre, questa Procura è intervenuta richiedendo, per il tramite delle SS.RR., informazioni circa le maggiori entrate dei Titoli 2 e 3 del Rendiconto generale. In merito, l'Amministrazione regionale, riscontrando la nota del 13/11/2020, ha trasmesso l'elenco dei capitoli di entrate dai quali emergevano maggiori accertamenti, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni. Con successiva nota del 7 dicembre 2020, questa Procura, per il tramite delle predette SS.RR., ha ritenuto necessario acquisire i provvedimenti a seguito dei quali si sono accertate le somme, unitamente alle motivazioni a supporto dei citati accertamenti. La Ragioneria generale ha risposto alla richiesta con nota del 23/12/2020, evidenziando come al momento, e nella considerazione del periodo di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, non fossero pervenuti riscontri ulteriori oltre a quelli già pervenuti a fronte della citata richiesta prot. n. 100964. Con riferimento alle partite di competenza della Ragioneria Generale l'amministrazione si è limitata a trasmettere le note prot. n. 117523 del 18/12/2020 e 118354 del 21/12/2020 del Servizio Tesoro, con i relativi documenti allegati.

La vicenda rileva con riferimento ai capitoli 4207 (Recuperi delle anticipazioni concesse in favore dei Comuni siciliani ai sensi dell'articolo 11 della LR 14 maggio 2009, n. 6) e 4216 (Recuperi delle anticipazioni concesse in favore degli Enti locali per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica), per i quali andavano stanziati esatti importi in ragione dei piani di rientro formalizzati con gli Enti locali che avevano ricevuto anticipazioni di cassa dalla Regione, in attuazione di specifici provvedimenti normativi (L.R. n. 6/2009, art. 11; L.R. n. 11/2010, art. 46). La L.R. n. 13/2014, art. 9, modificando la L.R. n. 6/2009, art. 11, comma 1, ha previsto il recupero delle anticipazioni entro il limite di 10 anni sulla scorta di un piano finanziario di rimborso da approvare con decreto del Ragioniere Generale. Detti piani di rientro risultano formalizzati per ciascun Comune già dal 2015.

Dalla comunicazione della Ragioneria Generale risulta inoltre come siano stati emessi i decreti di accertamento poliennali relativamente alle somme da incassare sui capitoli 4207 e 4216, fino al 2024, anno in cui terminano i recuperi dei piani finanziari. I suddetti decreti sono stati emessi in relazione alla norma di riferimento e all'anno di erogazione dell'anticipazione di cassa.

Pertanto, sull'argomento non si comprende come mai, anche in presenza di Piani finanziari di rientro approvati con decreti del Ragioniere Generale e di successivi decreti di accertamento poliennali, non sono stati previsti nelle previsioni di bilancio 2019 i correlati stanziamenti in entrata nei capitoli 4207 e 4216, riferiti alle somme da incassare nell'esercizio. La mancata iscrizione nelle previsioni di bilancio degli importi già definiti con i Piani finanziari di rientro, ha effetti sullo stanziamento del FCDE, ed infatti la sottostima di stanziamenti di entrata per capitoli da assoggettare a svalutazione, comporta uno stanziamento del FCDE di entità più contenuta. La fattispecie rileva, oltre che per la corretta previsione degli stanziamenti in entrata, anche per il monitoraggio delle riscossioni nel corso della gestione che, evidentemente, in assenza di previsioni di entrata, non può essere stato effettuato.

La gravità del fenomeno, unitamente ad altri segnalati nel corpo della presente requisitoria, non necessita di ulteriori commenti e chiama direttamente in causa la responsabilità degli uffici della Regione chiamati più direttamente alla programmazione e gestione delle risorse pubbliche, che non sembrano essere stati coerentemente all'altezza del compito affidato.

B. Sul Fondo crediti di dubbia esigibilità

4. L'Amministrazione regionale quantifica il fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto generale per l'esercizio 2019 in euro **167.996.686,40**. Tale importo risulta nella "parte accantonata" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Dalla Relazione al Rendiconto generale della Regione siciliana (pag. 45) si evince che l'Amministrazione regionale ha dichiarato di avere effettuato la verifica della congruità della consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.
5. Per la determinazione dell'accantonamento, l'Amministrazione regionale ha considerato, ai fini della definizione delle medie, le determinazioni quantitative riguardanti il quinquennio 2014/2018. Su tale argomento questa Procura non condivide le argomentazioni del magistrato relatore e conferma il proprio orientamento secondo il quale i dati devono riferirsi al quinquennio 2015/2019. A tal riguardo, probabilmente,

sarebbe stato opportuno sollecitare per tempo una specifica pronuncia della Sezione delle Autonomie, per un chiarimento nei principi contabili applicati, tenuto conto dell'orientamento pressoché univoco delle altre Sezioni di controllo sul tema, conforme a quello sostenuto da questo Pubblico Ministero, esegesi che, peraltro, è l'unica che consente di dare una effettiva valenza normativa all'art. 107-bis del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 si possa calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, norma ad evidente valenza di eccezione e che non avrebbe alcun effetto innovativo dell'ordinamento nel caso in cui si ritenesse fondata la tesi propugnata dal magistrato relatore e fatta propria in precedenza da codeste Sezioni Riunite.

Sul punto, sin da ora, la Procura Generale preannuncia che nel caso in cui le Sezioni Riunite dovessero confermare un orientamento difforme da quello prospettato da questa Procura Generale, formerà oggetto di valutazione l'eventuale necessità di impugnare la relativa deliberazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, a tutela dell'ordinamento e della integrità delle risorse pubbliche, ed anche per garantire una corretta ed uniforme nomofilachia sul profilo dedotto.

6. Le Sezioni Riunite per la Regione siciliana, con nota del 13/5/2021 ad oggetto: "parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2019: relazione sul fondo crediti di dubbia esigibilità", osservano che l'Amministrazione regionale ha calcolato la percentuale media di riscossione al 100% nell'ipotesi in cui, negli esercizi del quinquennio di riferimento, siano state presenti le riscossioni ma non il residuo attivo iniziale e ritengono tale operazione non conforme ai criteri definiti dal decreto legislativo n. 118/2011", rilevando l'errata determinazione della congruità del FCDE alla fine dell'esercizio 2019, il cui ammontare avrebbe dovuto essere pari ad euro **202.988.882,85**", come risulta da apposito ricalcolo operato sulla scorta delle informazioni contabili fornite dall'Amministrazione regionale nel corso dello svolgimento dei lavori istruttori svolti anche sulla precedente versione del Rendiconto

2019. Tale importo è maggiore di **euro 34.992.196,45** rispetto all'accantonamento effettivamente operato dall'Amministrazione regionale nel Rendiconto.

7. Su sollecitazione di questa Procura, l'Amministrazione regionale ha inoltre provveduto in sede istruttoria a ricalcolare il fondo in argomento prendendo in considerazione il quinquennio 2015/2019. Dai computi effettuati – pur con modalità differenti rispetto a quelli eseguiti dall'Amministrazione in sede di predisposizione del Rendiconto 2019, come chiarito nella citata nota delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana del 13/5/2021 – risulta un importo di **euro 211.500.672,47**. Tale determinazione è maggiore di **euro 43.503.986,07** rispetto all'accantonamento operato dall'Amministrazione regionale nel rendiconto generale per l'anno 2019.
8. La nuova versione del rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio 2019 rispetto a quella precedente, espone minori residui attivi per l'importo complessivo di € 238.255.780,85, e minori accertamenti per € 145.078.645,05. A tal riguardo, l'Amministrazione regionale con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 tiene a precisare che la massima parte dei circa 238 di residui attivi cancellati nella nuova stesura del Rendiconto non erano soggetti a svalutazione, in applicazione dei corretti principi contabili mentre la quota di residui attivi cancellati soggetti a svalutazione rimaneva poco significativa e che nessuna modifica è stata apportata al Fondo dopo le rettifiche al Rendiconto 2019 in quanto la variazione, secondo la Regione, sarebbe stata minima.
9. Per quanto precede questo Pubblico Ministero rileva la non corretta determinazione, palesemente sottostimata, dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità operato dall'Amministrazione regionale nel rendiconto generale per l'anno 2019, per l'importo di € 43.503.986,07, ovvero, ove le SS.RR. ritenessero di non aderire al criterio di individuazione del quinquennio prospettato da questo P.M., di € 34.992.196,45.

C. Sul Fondo perdite società partecipate.
--

10. L'Amministrazione regionale ha provveduto all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019, con deliberazione GM n. 169 del 21/4/2021.

11. All'attività istruttoria ha partecipato in modo attivo questa Procura Generale, in coerenza con le proprie funzioni nel caso di specie di Pubblico Ministero interveniente. Con nota prot. n. 170/2020 questa Procura richiedeva, pertanto, di conoscere le ragioni per le quali il Fondo in argomento risultasse nel titolo 2 della spesa. L'Amministrazione regionale ha riscontrato il rilievo dando atto della correttezza della posizione del Pubblico Ministero e confermando l'irregolarità, e con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 ha comunicato che già nel 2020 è stata apportata la necessaria correzione sul capitolo in questione. L'appostamento del fondo, pertanto, operato nel 2019 resta connotato da irregolarità formale, pur non determinando conseguenze sul piano sostanziale a carico del Rendiconto.

12. Circa gli accantonamenti operati dall'Amministrazione regionale al fondo in argomento:

A. Il Magistrato istruttore ha correttamente rilevato che, in sostanza, l'interesse principale che deve caratterizzare l'azione del socio pubblico è quello di eliminare i fattori che impongono l'accantonamento, essendo consono a sana gestione finanziaria la diminuzione del fondo piuttosto che l'incremento.

B. La rimodulazione del rendiconto non ha provocato mutamenti nella determinazione quantitativa connessa all'accantonamento del fondo, al 31.12.2019 pari a € 27.268.594,00.

C. Secondo il Magistrato istruttore, la quantificazione del fondo non appare, in alcuni specifici casi (AST, MAAS, Riscossione Sicilia) rispettosa delle prescrizioni normative dell'articolo 21 del TUSP. In particolare, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad accantonare per alcune società, risorse per perdite antecedenti l'esercizio 2014. Attesa l'inesistenza di norme che autorizzino/impongano il conteggio delle perdite ante 2014, l'accantonamento in discussione permane irregolare ed in particolare parrebbe sovrastimato per alcuni enti partecipati. L'Amministrazione regionale con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 ha al riguardo informato che provvederà a ridurre il Fondo perdite Società partecipate delle somme relative alle perdite delle Società antecedenti l'esercizio 2014". Al riguardo, questa Procura non concorda con le indicazioni fornite dal magistrato relatore, che non trovano alcun appiglio normativa nel citato TUSP, in quanto ritiene, coerentemente con i principi contabili, che la riduzione depotenzi l'entità

del fondo, specie se i negativi risultati costituiscono, come nel caso di specie, perdita durevole di valore che riverbera e proietta i propri effetti nel tempo e, quindi, anche in periodi successivi al suo primo verificarsi e ricadenti sotto la vigenza del nuovo TUSP. Il tutto determina l'irrelevanza, ai fini che qui interessano, dell'anno nel quale le perdite si sono prodotte per la prima volta.

D. Con riferimento ad AST e MAAS, poi, i valori utilizzati dalla Regione per calcolare, con riguardo alle due società in oggetto, l'accantonamento totale nel relativo fondo 2019 non corrispondono con quelli rilevabili dalle banche date in utilizzo alla Corte dei conti, principalmente quella fornita dalla CCIAA.

E. Conclusivamente, il Magistrato istruttore rileva che la Regione non ha ancora raggiunto gli obiettivi indicati dal TUSP in subiecta materia, riflettendosi tale carenza direttamente sul congegno prudenziale predisposto dal TUSP per tamponare le significative perdite di esercizio delle partecipate.

Riguardo al composito universo delle società partecipate ed alla constatata situazione di impatto finanziario negativo sul bilancio regionale, che dalla loro gestione è dato evincere, questa Procura non può esimersi dal manifestare il proprio apprezzamento sull'iniziativa dell'attuale Governo regionale che, nell'intento di sottoporre ad un controllo efficiente ed efficace tale composita realtà e dare, al contempo, piena attuazione alle norme statutarie, raccogliendo un auspicio già da tempo formulato da codeste Sezioni Riunite in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha proceduto all'approvazione dello schema di norme di attuazione per la creazione della Sezione di controllo di questa Corte sugli enti regionali, anche attraverso l'introduzione, nello specifico, di una normativa che non limitandosi alla pedissequa riproduzione della normativa statale - operazione consentita in quanto contenuta in normativa di rango statale rinforzata e non incidente, peraltro, sulla funzione giurisdizionale - ha ipotizzato nuove e più incisive funzioni per la Sezione che si intende istituire, anche attraverso la previsione di una quanto mai utile e necessaria funzione consultiva che possa prevenire, anziché reprimere, comportamenti non in linea con i principi di legalità, efficienza ed efficacia che devono presiedere l'agire della P.A.

Al contrario, risulta di difficile comprensione e decodifica il grave ritardo con il quale l'Assemblea Regionale Siciliana ha avviato l'esame del predetto schema, al fine di rendere il parere previsto dalla legislazione regionale, quest'ultimo, ad oggi, non ancora reso, al quale si somma la circostanza che, essendo decorso il termine previsto per la sua formalizzazione, esso dovrebbe già ritenersi reso favorevolmente, secondo quanto previsto dalla norma regionale, ed il Governo avrebbe già dovuto trasmetterlo, pertanto, alla Commissione Paritetica Stato-Regione per l'esame e l'esito definitivo.

D. Su Riscossione Sicilia Spa.

13. Il lavoro del Magistrato istruttore ha fatto emergere numerose criticità. Si segnala, in particolare, la produzione nel periodo 2010-2018 (ultimo esercizio per il quale si ha disponibilità di bilancio approvato) di significative perdite e, negli esercizi dell'intervallo considerato, nei quali si sono prodotti utili (esercizi 2016 e 2017), questi non sono da considerare rappresentativi della capacità economica della società, in quanto, nel periodo 2015/2018, l'incremento dei ricavi registrato, anzitutto nel 2017, non appare avvenuto per miglioramento della capacità reddituale, ma per sopravvenienza normativa determinante componenti positive di natura non ricorrente.
14. È stata, inoltre, rilevata l'assenza di un'azione programmata, decisa e univoca da parte della Regione su Riscossione spa, anche in ragione degli interventi che il TUSP consente ed anzi impone all'Ente pubblico partecipante di adottare. Così, è obiettivamente constatabile che, non ha giovato all'andamento generale della partecipata l'indecisione in ordine al mantenimento o alla liquidazione della stessa, pervenuta ad un certo momento a decisione favorevole, per successivamente essere posticipata. Esponenziale dello scarso interesse del socio pubblico nei confronti della partecipata è la mancata approvazione nei termini di legge dei progetti di bilancio di esercizio, senza alcuna valida giustificazione.
15. Significativa, poi, è la circostanza che la società ha ommesso riversamenti di spettanza regionale per un importo pari ad € 68.573.105,83 e ritardato, anche, quelli a favore dell'erario. È stato rilevato che ben 110 milioni di euro, provento delle riscossioni effettuate sulla base della prima rottamazione, riversati dalla società sul proprio c/c

presso 'Monte Paschi di Siena', sono stati totalmente incamerati dalla detta banca per soddisfare le proprie ragioni di credito di oltre € 230 milioni, con conseguente incremento del debito della società verso l'Erario. L'Amministrazione regionale con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 ha informato che da stralcio (allegato) del Verbale dell'Assemblea dei Soci della Società Riscossione Sicilia S.P.A. tenutasi in data 26/04/2021 si evince che la questione verrà trattata nel prossimo Consiglio di Amministrazione. A tal riguardo, poiché dall'intera vicenda sembrerebbero emergere elementi di rilievo penale in ordine alla appropriazione di somme di spettanza dell'erario, anche in considerazione degli obblighi cui è tenuto l'agente della riscossione e della indiscutibile natura pubblica delle somme de quibus, la cui intangibilità è tutelata e garantita da numerose disposizioni pubblicistiche, questa Procura Generale provvederà, in esito al presente giudizio, ad informare dei fatti la Procura della Repubblica e la Procura Regionale della Corte dei conti competenti per territorio, per gli accertamenti e le valutazioni di loro competenza.

16. Di rilievo anche il notevole importo dei crediti che a vario titolo la società asserisce di vantare nei confronti dei terzi nella bozza del progetto di bilancio dell'esercizio 2019, nell'attivo circolante complessivamente pari a ben 668.491.307,00, per i quali il Magistrato istruttore è dell'avviso che una parte significativa di detti crediti sia non riscuotibile, considerata natura e origine degli stessi e del rapporto sottostante.
17. Con riferimento a quanto previsto dalla recente legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 1090, il "subentro" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.a. nell'esercizio delle relative funzioni - le cui misure attuative sono disciplinate dal D.L. n. 72/2021, art. 76 - il Magistrato istruttore ritiene che non sia irragionevole prevedere il sorgere di questioni di legittimità costituzionale, qualora il nuovo assetto della materia, come tratteggiato dall'art. 1, co. 1090, della L. n. 178/2020, si concretizzi anche mediante un mero passaggio in blocco dei dipendenti di Riscossione spa all'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento alla Costituzione, art. 97, comma 4.

E. Sul ciclo di bilancio, sulle risultanze generali del rendiconto e sulla parte vincolata e destinata del risultato di amministrazione.

18. Il lavoro istruttorio sul ciclo di bilancio e sulle risultanze generali del Rendiconto ha fatto emergere numerose e significative criticità che, di seguito, si riportano in sintesi.
19. Dagli esiti del lavoro istruttorio sul Conto del bilancio e sugli equilibri di bilancio, emergono:
- A. La non corrispondenza tra il totale dei residui attivi presenti nel Conto del bilancio con il dato riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. La differenza di euro 2.971.249,32 coincide con l'importo del saldo del conto corrente dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Tunisia 2007-2013 gestito dall'Amministrazione regionale in palese violazione del principio di universalità. La gravità del dato non necessita di ulteriore sottolineatura ed esige che la gestione sia riportata a regolarità senza ulteriore indugio.
- B. Riguardo alle voci D/1 'Risultato di competenza', D/2 'Equilibrio di Bilancio' e D/3 'Equilibrio complessivo', dell'allegato 07 per gli 'Equilibri di bilancio' (ex all. 10 D.lgs. 118/2011) è stato riscontrato che i valori riportati coincidono con quanto indicato alle voci a), d) ed f) dell'allegato 06 relativo al 'Quadro generale riassuntivo'. Non sussistono più le discrasie come rilevate nella disamina della precedente versione del rendiconto. In esito ai rilievi formulati, l'Amministrazione regionale ha trasmesso il prospetto degli equilibri di bilancio rettificando le risultanze. Il prospetto tuttavia contiene ancora delle anomalie di natura classificatoria, riguardanti le Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche, pari a € 20.000.000,00, in quanto l'attuale struttura di bilancio non prevede la codifica Piano dei Conti (PDC) 4.02.06, ed ancora per i Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche, così come espressamente richiesto dalla nota n. 2 per la compilazione del modello ministeriale. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha comunicato di aver provveduto alla correzione della codifica nell'esercizio 2020.
- C. Per effetto di quanto rilevato, la gestione finanziaria dell'esercizio 2019 della Regione siciliana registra un considerevole disavanzo già a livello di Equilibrio complessivo di parte corrente A/3 (-166 mln.), per effetto della più volte stigmatizzata variazione degli

accantonamenti effettuata a rendiconto, e che anche l'Equilibrio di bilancio D/2 risulta negativo (- 370,4 mln. di euro), pur nel rispetto del vincolo costituito dal Risultato di competenza (D/1) non negativo. “

“I valori D/1, D/2 e D/3, così come risultanti dal nuovo prospetto, sono i seguenti:

- D/1, “Risultato di competenza”, € (+) 532.835.972,16;
- D/2, “Equilibrio di bilancio”, € (-) 370.395.664,04;
- D/3, “Equilibrio complessivo”, € (-) 721.293.668,07.”

Sulle risultanze, il Magistrato istruttore ha rilevato che nessuna valutazione di merito sulla condizione di disequilibrio di bilancio è stata resa dall'Amministrazione regionale nella relazione al rendiconto, le cui cause invece sono da conoscere ed analizzare al fine porre in essere le azioni correttive necessarie.

20. Dagli esiti del lavoro istruttorio sul sull'applicazione dell'avanzo dell'esercizio 2018 al bilancio di previsione 2019, emerge la violazione del limite quantitativo imposto dai commi 897 e 898 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, poi confluite nei punti 9.2.15 e 9.2.16 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011. Il lavoro istruttorio ha consentito di poter acclarare che in sede di previsione l'avanzo inizialmente applicato al bilancio 2019 (€ 4.330.422,19) era inferiore al valore limite e pertanto risultata rispettata la condizione normativa. Tuttavia, tale condizione non risulta essere stata rispettata a chiusura dell'esercizio 2019, in quanto il limite, a livello di previsioni definitive, sarebbe stato sfiorato per un importo di euro 97.159.827,18, pari alla differenza tra le quote di avanzo e disavanzo applicate. I lavori istruttori hanno inoltre evidenziato la mancata puntuale indicazione delle risorse applicate al bilancio per ciascun capitolo di spesa, obbligo introdotto dal DM 1 agosto 2019 (a partire dal Rendiconto 2019 e dal Bilancio di Previsione 2021/2023), che ha previsto tra l'altro l'allegazione dei modelli a/1 e a/2. Ne consegue la necessaria rettifica della parte applicata agli equilibri di bilancio, con correlata ricaduta negativa sul risultato di amministrazione.

21. Circa il Fondo di cassa emergono significative problematiche:

A. L'elevata anomala consistenza, con dubbi di regolarità, della cassa vincolata e in particolare di quella da ricostituire per euro 2.709.686.864,27. A tal riguardo, si è concordi con l'orientamento delle Sezioni riunite circa il limite, quantitativo e

temporale, da porre nell'utilizzo, sia pur transitorio, delle risorse extraregionali, vincolate per la maggior parte alla realizzazione di investimenti.

B. La mancata coincidenza tra i totali dei pagamenti e delle riscossioni riportati nell'allegato 28 al rendiconto dell'esercizio 2019 e quelli dei prospetti SIOPE scaricabili dal portale www.siope.it". La differenza pari a euro 440.782,72 coinciderebbe con la somma algebrica dei movimenti finanziari operati sul conto corrente dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Tunisia 2007-2013. Tale gestione si ribadisce, si svolge in palese violazione del principio di universalità.

22. Circa la parte vincolata del Risultato di amministrazione, preliminarmente si evidenzia che, come da allegato "A" al Rendiconto 2019, l'avanzo finale complessivo al 31/12/2019 pari ad € 846.406.007,45 risulta dalla somma algebrica tra l'avanzo discendente da fondi vincolati non regionali, pari a € 6.267.790.252,43, ed il disavanzo da fondi ordinari della Regione, pari ad € 5.421.384.244,98.

Il Magistrato istruttore ha svolto un'attenta analisi. Con specifico riferimento ai fondi vincolati non regionali, emerge, in generale, dall'istruttoria condotta, l'inefficace programmazione delle risorse finanziarie disponibili, con effetti in termini di lentezza della spesa e rischio di revoca parziale o totale finanziamenti da parte degli Enti erogatori. Non trascurabile appare inoltre il tema della spendibilità dell'avanzo vincolato visto sotto il diverso profilo dei principi contabili (punti 9.2.15 e 9.2.16 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011). L'analisi di un significativo campione di partite contabili (cd. "giri") che presentavano una cassa vincolata negativa superiore in valore assoluto a 10 milioni di euro ha fatto emergere un elevatissimo ammontare di residui attivi, pari al 31.12.2019 a € 1.957.832.261,64, con un'incidenza del 71,41% sul totale dei residui di tutti le partite vincolate (€ 2.741.867.241,50). L'entità dei residui attivi riconducibili a tale aggregato è peraltro cresciuta rispetto al 2015 del 16,6%, evidenziando un anomalo accumulo di posizioni creditorie verso enti finanziatori esterni a fronte di crescenti pagamenti anticipati con risorse regionali. Dalle analisi svolte emerge che in numerosi casi la spesa è già stata realizzata e finanziata per cassa con risorse regionali, talché, a parte legittimi dubbi sull'effettività delle coperture finanziarie, l'eventuale insussistenza o svalutazione dei residui attivi correlati,

genererebbe per pari valore ulteriore disavanzo dei fondi ordinari. Discendono forti dubbi - rafforzati dagli esiti dell'attività di verifica oggetto della deliberazione n. 136/2020/GEST della Sezione regionale di controllo - da un lato sulla corretta applicazione dei principi contabili e dall'altro sulla esigibilità del credito vantato.

23. Circa le misure di ripiano del disavanzo di amministrazione, rilevano alcune osservazioni:

A. "Significative incertezze" circa l'attendibilità del risultato di amministrazione.

B. "L'inadeguatezza delle misure di rientro complessivamente adottate dall'Amministrazione regionale". Su tale delicato e rilevante argomento, il Magistrato istruttore riepiloga i recenti eventi volti a dare attuazione al D.Lgs. n. 158/2019, art. 7, c.1, ed in particolare il perfezionamento dell'"accordo" di cui al successivo comma 2 (definito soltanto nel gennaio 2021), nonché i conseguenti effetti sul ripiano dei disavanzi prodotti.

Sotto il profilo della gestione e delle conseguenti determinazioni quantitative, si evidenzia un primo rilevante vulnus della manovra finanziaria realizzata con l'assestamento di bilancio 2019. La Regione ha confidato o ha dato per scontato il perfezionamento del citato accordo, non prevedendo l'ipotesi di mancata sottoscrizione in virtù della quale avrebbe dovuto accantonare in bilancio le maggiori risorse a copertura dei disavanzi, pari alla differenza tra il ripiano in dieci anni ed il ripiano in tre anni.

Sotto il profilo quantitativo, si concorda con l'orientamento del Magistrato istruttore circa l'interpretazione rigorosa del quadro normativo: in ossequio al principio *tempus regit actum*, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 158 del 2019, relativamente alla facoltà di ripiano in dieci anni delle quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018, in assenza della definizione dell'accordo di cui al comma 2 entro il termine di novanta giorni originariamente previsto, non trovano applicazione agli esercizi 2019 e 2020 e pertanto le quote ordinarie di ripiano di disavanzo a carico degli esercizi 2019 e 2020 vanno definitivamente calcolate in euro 875.341.803,26 per ciascun anno. Tali quote risultano recuperate nell'esercizio 2019 per

l'importo di euro 425.994.034,58 (pari al miglioramento del disavanzo di amministrazione tra l'esercizio 2018 e il 2019).

Riguardo alle controdeduzioni esposte dall'Amministrazione regionale circa la mancata presentazione della certificazione di cui al punto 5. dell'Accordo tra Stato e Regione sottoscritto il 14 gennaio 2021, la circostanza per cui evitare la manifestazione formale di uno stato di dissesto finanziario dipenda esclusivamente da norme costruite ad hoc e da un Accordo con lo Stato, stipulato peraltro oltre il periodo inizialmente previsto dal D.Lgs. n. 158/2019, art. 7, comma 2 - per il quale, successivamente alla scadenza inizialmente indicata, si è provveduto con apposita correzione intervenuta con il D.Lgs. 18 gennaio 2021 n. 8, art. 2, comma 1, lettera a) - rende evidente la situazione di estrema precarietà, oltre che di conclamata instabilità del quadro finanziario, ed esplicita la necessità di dover ricorrere a costanti formule interpretative delle norme.

La Procura, non solo concorda con l'interpretazione data dal Magistrato istruttore, ma ritiene di dover in ogni caso far rilevare che non risulta in atti prova dell'avvenuta presentazione della certificazione di cui al punto 5. dell'Accordo tra Stato e Regione sottoscritto il 14 gennaio 2021 e, pertanto, scatta comunque, la sanzione di cui al successivo punto 6. che determina il venir meno del regime agevolativo.

A tal riguardo la Regione ha sostenuto che la Regione si sarebbe impegnata a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa risultanti dal consuntivo 2018, secondo la tabella allegata al medesimo accordo e che, in tale ottica, la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021, di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, è stato approvato il piano di rientro del disavanzo che costituisce allegato al predetto bilancio di previsione.

Secondo la Regione da ciò discenderebbe che la certificazione per la verifica del rispetto dei punti 1 e 2 dell'Accordo dovrà essere trasmessa a decorrere dal 30 aprile 2022 relativamente ai risultati conseguiti nell'esercizio 2021, sulla scorta dei quali sarà operata la prima verifica in ordine al rispetto degli impegni assunti con il predetto accordo ed a conferma di ciò ha evidenziato come non risulti neppure costituito

l'apposito tavolo Stato-Regione da formalizzarsi con decreto del MEF, che dovrà iniziare la sua attività non prima del 30 aprile 2022.

L'assunto della Regione non tiene conto della circostanza che la legge di bilancio costituisce atto di autorizzazione del tetto massimo alla spesa e, pertanto, fin dalla sua approvazione è possibile determinare con certezza l'avvenuto o meno rispetto degli obblighi finanziari contratti dalla Regione nei confronti dello Stato, con refluenza, quindi, anche sul rendiconto del 2019 ancora non approvato e che, se si dovesse seguire l'interpretazione sollecitata dalla Regione, resterebbe fuori dal campo di applicazione dell'Accordo medesimo, consentendo a quest'ultima l'utilizzo di una sorta di assegno in bianco per gli esercizi 2019 e 2020, con una spalmatura del disavanzo in assenza di verifica del rispetto degli impegni assunti in sede di Accordo che, non è senza significato il sottolinearlo, è stato sottoscritto nel gennaio 2021, nel momento in cui alla Regione, per una serie di eventi anche normativi consecutivi, di applicava già la più rigorosa norma del triennio. Quello del 2019, un rendiconto che se non si fossero registrati i ritardi imputabili alla stessa Regione, si sarebbe dovuto approvare e parificare nell'estate del 2020 con la spalmatura del disavanzo in tre anni.

E che il percorso virtuoso per la riduzione della spesa corrente appaia ben lungi dall'essere intrapreso appare evidente anche da alcune norme contenute nella predetta legge di bilancio tra le quali, una per tutte, l'art. 49 della L.R. n. 9/2021, con il quale è stato autorizzato l'Assessorato Regionale della salute a ripianare le perdite di esercizio della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (già Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù) maturate nel periodo di sperimentazione gestionale ex art. 9bis del D.Lgs. n. 502/92, lasciando del tutto indenne il socio privato Istituto San Raffaele, oltre che gli altri soci pubblici.

La predetta norma, peraltro, fa seguito ad una relazione approvata dalla Giunta di Governo nel luglio del 2013 con la quale si dava atto, presso la predetta Fondazione, di "persistenti irregolarità amministrative" e di un "manifesto deficit di governance nell'attività di gestione", interrompendo e dichiarando conclusa con "esito negativo" la sperimentazione gestionale. Tale conclamata catastrofe gestionale e finanziaria, invece di determinare il perseguimento delle responsabilità che l'hanno determinata e di

coinvolgere in essa anche il socio privato, ora obbliga la Regione ad un pagamento di oltre 36 milioni di euro da liquidare in cinque annualità.

F. Sullo Stato patrimoniale.

24. Il puntuale lavoro svolto in sede istruttoria fa emergere l'inattendibilità dello Stato patrimoniale della Regione siciliana al termine dell'esercizio 2019. Il seguente prospetto riepiloga le criticità maggiormente significative.

Criticità rilevata	Esito istruttoria
Ricognizione straordinaria del patrimonio e conseguente rideterminazione del corretto valore	"... non risulta conclusa per nessuna tipologia di beni la ricognizione straordinaria prevista per l'avvio della contabilità economico patrimoniale".
Ricognizione straordinaria ed analitica dei beni mobili ai fini della redazione dell'inventario	"... non è stato possibile chiudere l'inventario ... poiché il sistema GE.CO.R.S. allo stato attuale non risulta adeguato all'inserimento degli esiti della ricognizione straordinaria".
Completamento e aggiornamento dell'inventario degli "oggetti d'arte"	attività in corso, "... affidata agli uffici periferici del Dipartimento per i beni culturali ...".
Realizzazione completa dell'inventario unico e istituzione del registro unico dei beni inventariali	"... è già stato predisposto un piano di lavoro ...". Il Registro unico dei beni inventariali "... allo stato non è stato costituito".
Mancato completamento dell'inventario e ritardo nella ricognizione e stima dei beni immobili dell'ex "Azienda delle foreste demaniali"	l'attività in argomento "... è parte di un lavoro di ricognizione generale del patrimonio forestale regionale che procede con notevoli difficoltà operative sia per il numero delle particelle da verificare sia per la ridotta dotazione organica della struttura."
Superamento delle problematiche circa la concomitante rilevazione contabile dei movimenti finanziari e dei correlati movimenti di natura economico-patrimoniale	è stato adottato un sistema contabile integrato ed un piano dei conti integrato. "Il cosiddetto 'ribaltamento' delle registrazioni finanziarie nel sistema economico patrimoniale è automatizzato, ma è tuttora asincrono; non vi è dunque la contemporaneità e contestualità delle registrazioni".

La comunicazione del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito prot. 11613 del giorno 8.6.2021, richiamata dalla citata nota prot. 56444 del 9.6.2021, secondo cui ad oggi non risulta ancora definita la migrazione delle informazioni relativa ai beni immobili, dalle scritture contabili presenti solo su supporto cartaceo, alle previste nuove scritture contabili informatiche R.U.I. (Registro Unico Inventariale), nonché la ricognizione straordinaria prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n. 118/2011, appare surreale. Il "Protocollo d'Intesa con l'Agenzia del Demanio" è uno degli strumenti per i quali si rientra nell'alveo dell'auspicio, per cui la gestione dell'intero Patrimonio Regionale e degli Enti Pubblici controllati dalla Regione possa realizzarsi (quando, non è chiaro). L'unica certezza che la nota richiamata rende, oggi, e che al momento non si può contare su una pronta visione complessiva della

consistenza immobiliare e dello stato di utilizzazione e redditività dei beni, situazione che, peraltro, si perpetua da molto tempo e sarebbe giunto ed alla quale sarebbe giunto il momento di porre finalmente rimedio: è inammissibile che un ente come la Regione non abbia piena contezza della effettiva consistenza del proprio patrimonio, con le intuibili serie conseguenze sul piano della sua tutela e del corretto impiego anche in termini di redditività. Sulla vicenda, pertanto, questa Procura generale all'esito del presente giudizio provvederà a formulare specifica informativa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti e le valutazioni di competenza, non per questo senza rivolgere al Governo regionale un pressante invito a volere attivare fin da subito ogni strumento ritenuto utile per la soluzione della problematica e l'effettiva tutela ed impiego del patrimonio.

25. Riguardo alla voce "partecipazioni in imprese controllate, in imprese partecipate e in altri soggetti", dopo aver riportato in dettaglio gli esiti di ciascuna entità partecipata, il Magistrato istruttore che in generale, per quasi tutte le società si constata sia il ritardo nell'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio, imputato dall'amministrazione regionale alla pandemia Covid 19; non è stato ancora approvato il bilancio d'esercizio 2019 per la società 'Riscossione Sicilia S.p.A.' Va pure rilevata l'assenza - nel passivo dello Stato patrimoniale 2019, tra i "Fondi rischi ed oneri", di un fondo accantonato in relazione alle società che presentino perdite 'non durevoli' conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6.4. del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale. Non è stato elaborato un documento conciliativo dei rapporti di credito e di debito tra le società partecipate e la Regione siciliana, tanto che nell'attivo dello Stato patrimoniale il dato dei crediti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate e partecipate non è stato valorizzato.

26. Riguardo a richiesta di chiarimenti sulla voce "Rimanenze", la Ragioneria ha genericamente richiamato il punto 6.2 dell'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011". Si prende atto al riguardo dei chiarimenti resi dall'Amministrazione regionale con nota prot. 56444 del 9.6.2021.

27. Riguardo a richiesta di chiarimenti sulla voce "Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti", ed in particolare al

processo di riconciliazione delle poste creditorie e debitorie interne al Gruppo Amministrazione Pubblica Regione, come per i trasferimenti interni in generale, la Ragioneria Generale ha dichiarato di essersi attivata, già da qualche anno; per il 2019 è stata emanata la nota prot. n. 1385 del 14/01/2020, con la quale sono state fornite indicazioni a tutti gli Enti strumentali della Regione siciliana per istituire opportuni processi interni, al fine di garantire il processo di riconciliazione delle poste. La Ragioneria generale ha comunque evidenziato la scarsa collaborazione da parte degli Enti oltre che dei Dipartimenti regionali che hanno la vigilanza amministrativa e i poteri tutori. Non sono noti, al riguardo, i provvedimenti adottati dal Governo regionale per porre rimedio a tale intollerabile atteggiamento, sia in termini di riorganizzazione strutturale che di sanzioni individuali, quanto mai in questo frangente necessari ed opportuni.

28. Riguardo al “Fondi rischi ed oneri”, si è accertato non sono stati previsti tra i fondi rischi in argomento anche eventuali fondi per garanzie prestate a terzi, considerata la presenza dell’importo di € 15.935.484 tra i conti d’ordine dello Stato patrimoniale e l’eventualità del verificarsi di possibili escussioni. Sull’argomento, la Ragioneria generale ha dedotto di non avere previsto alcun importo tra i ‘fondi rischi e oneri’, a fronte delle garanzie prestate, vista l’esiguità delle somme impegnate e liquidate, negli ultimi tre esercizi, per escussioni su garanzie sussidiarie prestate. È stato tuttavia correttamente rilevato che l’Amministrazione dovrebbe chiarire se, oltre ad avere considerato l’entità dell’ammontare, abbia svolto un’accurata analisi delle singole garanzie in corso, al fine di valutarne il grado di realizzazione del rischio come ‘probabile, possibile o remoto’, attività della quale non è dato scorgere alcun apprezzabile indizio.

29. Va inoltre segnalato il generico rinvio alle “risultanze della nota integrativa” alla richiesta di chiarimenti circa i “ratei passivi”. Riguardo invece alla voce “risconti passivi”, attesa la presenza di valori pari a zero in relazione alle voci patrimoniali ‘Contributi agli investimenti’ e ‘Concessioni pluriennali’, il riscontro si sostanzia in un generico quanto vacuo riferimento al valore del Fondo Pluriennale Vincolato della contabilità finanziaria il cui dettaglio è riportato nella pagina 53 della nota integrativa. È stato evidenziato che il riscontro fornito suscita perplessità, poiché va considerata l’ampia casistica di voci di ricavi soggetti a rettifica a fine esercizio in quanto di competenza di futuri esercizi, i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, gli interessi

attivi ed i contributi agli investimenti che comprendono la quota non di competenza dell'esercizio.

G. Sul Conto economico.

30. sezione riguardante la variazione dei residui passivi). Il lavoro svolto in sede istruttoria, al quale ha contribuito questa Procura, fa emergere una sostanziale inattendibilità del Conto economico della Regione siciliana al termine dell'esercizio 2019, ancorché, rispetto al prospetto riepilogativo allegato alla precedente versione del rendiconto generale, siano state effettuate rettifiche ed integrazioni, discendenti da rilievi formulati, e siano stati resi chiarimenti con la nota dell'Amministrazione regionale prot. n. 34275 del 21.4.2021.

31. Sui contenuti della Nota integrativa a corredo delle determinazioni di sintesi del Conto economico, occorre ulteriore ed appropriato adeguamento al fabbisogno informativo, ovvero appositi interventi correttivi (come, ad esempio, nella sezione riguardante la variazione dei residui passivi).

32. Gli esiti delle irregolarità riscontrate dal Magistrato istruttore evidenziano rettifiche del Conto economico, come da seguenti dati di sintesi.

MANCATA RETTIFICA DI RICAVI/PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER LA FORMAZIONE DI ECONOMIE NELLA PARTE VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AL NETTO DELLE ECONOMIE CONFLUITE NEL FCDE)	- 813.947.766
MANCATA RETTIFICA DI RICAVI/PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER LA FORMAZIONE DI ECONOMIE NELLA PARTE DESTINATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- 1.262.121
ACCANTONAMENTI PER RISCHI DA CONTENZIOSO NON RILEVATI	- 12.929.504
SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI NON RILEVATE	- 12.755.940
ERRONEO ACCANTONAMENTO PER RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	24.729.793
TOTALE RETTIFICHE (SOVRASTIMA DEL RISULTATO ECONOMICO)	- 816.165.538
RISULTATO ECONOMICO NEL RENDICONTO	582.249.156
RISULTATO ECONOMICO RIDETERMINATO	- 233.916.382
% INCIDENZA IRREGOLARITA'	140,17%

33. Inoltre, gli approfondimenti condotti sui documenti contabili hanno evidenziato che alcuni componenti economici potrebbero non corrispondere al valore iscritto all'interno dello schema del CE, dando luogo a molteplici irregolarità di incerta quantificazione. Così, ad esempio, il valore delle 'Plusvalenze patrimoniali' confluite nella gestione straordinaria per euro 3.808.951,47, ossia per un valore pari all'intero prezzo della cessione di terreni e fabbricati anziché alla differenza tra il ricavo della vendita e il valore del bene immobilizzato nello SP, quale conseguenza della mancata ricognizione straordinaria dei beni immobili. Ancora, così come rilevato in sede istruttoria per lo Stato patrimoniale, si manifestano perplessità sull'esatta quantificazione di ratei e risconti in corrispondenza di ricavi/proventi relativi all'amministrazione delle proprie immobilizzazioni materiali e di oneri/costi per l'uso di beni dei terzi e per prestazioni di servizi.

34. Risulta, in sintesi, la rappresentazione non veritiera e non corretta delle determinazioni quantitative rappresentate nel Conto economico. Appare, conclusivamente, che il risultato economico della gestione, nel suo complesso, non si presenti in linea con il principio generale (o postulato) n. 5 della *veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*.

H. Sull'andamento della spesa.

35. Il Magistrato istruttore ha focalizzato l'attenzione sui debiti fuori bilancio e sui pignoramenti subiti dalla Regione siciliana.

36. Nel corso dell'esercizio 2019 la Regione siciliana ha provveduto a riconoscere soltanto alcuni debiti fuori bilancio (DFB), come da seguente prospetto.

esercizio di maturazione	tipologia	deliberazione GR	DDL	esercizio di riconoscimento	modalità di riconoscimento	importo
2018	lettera A	n. 327 del 13/9/2019	604	2019	D.lgs. 118/2011, art. 73, c. 4	22.376.123,62
2018	lettere D e E	n. 328 del 13/9/2019	605	non riconosciuti		90.335.586,53
I sem. 2019	lettera A	n. 388 del 1/11/2019	634	2019	D.lgs. 118/2011, art. 73, c. 4	12.758.643,27
I sem. 2019	lettera E	n. 400 del 5/11/2019	645	non riconosciuti		6.368.463,59
II sem. 2019	lettera A	n. 156 del 7/5/2020	745	2020	D.lgs. 118/2011, art. 73, c. 4	1.224.769,38
II sem. 2019	lettera E	n. 157 del 7/5/2020	746	non riconosciuti		4.683.763,06

37. Il prospetto rende evidente che:

- A. Nel 2019 risultano riconosciuti alcuni DFB relativi all'esercizio 2018.
- B. I DFB relativi al II semestre 2019 di cui alla "lettera A" risultano riconosciuti nel 2020.
- C. Risultano riconosciuti esclusivamente DFB di cui alla "lettera A", e non quelli - relativi agli esercizi 2018, 2019 (I e II semestre) - riguardanti le lettere "D" ed "E".

38. I DFB non ancora riconosciuti ammontano complessivamente a euro 101.387.813,18. Si tratta di passività potenziali per le quali l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto provvedere ad effettuare accantonamenti in apposito fondo rischi; agli esiti dell'istruttoria non sembra che la Regione siciliana, nelle more del riconoscimento e della copertura di tali DFB, abbia provveduto ad accantonare tali somme. Ne consegue che il mancato accantonamento dell'importo totale di € 101.387.813,18, in assenza di alcuna valutazione in merito, potrebbe incidere negativamente sul Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019.

Identica considerazione vale per i DFB riguardanti il II semestre 2019 "lettera A", riconosciuti per euro 1.224.769,38 nel 2020.

39. Riguardo ai pignoramenti subiti dalla Regione nell'esercizio 2019, in sede istruttoria sono emerse delle discordanze, riepilogate nel seguente prospetto.

Importo indicato in Relazione al rendiconto generale	26.826.326,64	A
Importo indicato nel prospetto dell'Istituto cassiere	27.061.360,16	B
Differenza (B-A)	235.033,52	
Importo indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per "Pignoramenti"	26.826.326,64	

In esito all'attività istruttoria, non appariva chiaro come fosse stata contabilizzata la differenza di maggiori pignoramenti di € 235.033,52, che non sembrava fosse stata considerata nel Risultato di amministrazione. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha documentato con apposito prospetto allegato a nota prot. 51332 del 27/5/2021 dal quale si evincono pagamenti per complessivi € 235.033,52 atti di pignoramento pagati e regolarizzati nell'esercizio finanziario 2019, laddove nella Relazione al Rendiconto l'importo di € 26.826.326,64 riguarda partite contabili sospese per espropriazioni forzate presso terzi, quindi, somme pagate dall'Istituto cassiere per l'esecuzione di sentenza emesse dal G.E. per pignoramenti. (Relazione al Rendiconto, pag. 60).

I. Sul Sistema sanitario.

40. L'attività istruttoria riguardante il "perimetro sanitario" ha fatto emergere numerose e significative criticità.

Sul punto, con nota prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021, l'Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica comunica che come già segnalato nella nota prot. n. 26265 del 26 maggio 2021 sono in corso attività di ricognizione degli elenchi di entrate e di spesa del perimetro sanitario tendenti a verificare la corretta aderenza ai dettami dell'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

41. Si è rilevata una differenza degli accertamenti rispetto agli impegni pari a euro 95.975.793,10, per la quale, a seguito di espressa richiesta formulata in sede istruttoria, la Regione non ha fornito adeguata evidenza delle relative variazioni intervenute nelle quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione, con eccezione del *pay back* farmaceutico.

Per effetto:

A. di maggiori accertamenti sul fondo sanitario vincolato (capitolo 3684) per complessivi € 20.444.607,00 che sembrerebbe non generi avanzo di gestione, bensì colmi un disavanzo originatosi nelle specifiche partite.

B. di un accertamento pari a € 20.000.000,00 sul capitolo 4753 'Fondo di Solidarietà Nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana', interamente riscosso, che non ha finanziato spesa sanitaria, consegue che l'importo del risultato di gestione utilizzabile riconducibile al perimetro dovrebbe essere rideterminato nel minore importo di € 55.531.186,10."

Al riguardo:

A. sul punto A., con nota prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021, l'Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha confermato i contenuti dei punti D) ed E) della nota prot. n. 1652 del 13/01/2021, che descrivono gli eventi gestionali per i quali l'Amministrazione regionale ha provveduto ad accertare l'importo in argomento sul capitolo 3684 nel corso dell'esercizio 2019. Tale descrizione è altresì riportata in atti istruttori (Nota bozza relazione Sistema sanitario regionale - Corte dei Conti - SSRR_SIC - SRCTS - 0000205 - Interno - 20/05/2021 _ 10:27, pag. 30);

B. sul punto B., il Magistrato istruttore ha evidenziato che la Regione siciliana ha incluso nel perimetro sanitario il capitolo di entrata 4753 'Fondo di Solidarietà nazionale di cui all'art.38 dello Statuto della Regione Siciliana' che evidenzia un accertamento nell'esercizio finanziario 2019 pari a € 20.000.000,00, che di fatto non ha finanziato spesa sanitaria. Nella relazione al rendiconto l'Amministrazione ha specificato che il capitolo in argomento, nella prima stesura del Perimetro sanitario era stato inserito perché correlato al capitolo di spesa 812014 'Finanziamento a carico della Regione di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Tuttavia, considerato che il capitolo 4753 non ha più finanziato spesa del settore sanitario con deliberazione n. 204 del 28/5/2020 è stato eliminato dal perimetro a partire dall'anno 2020. L'avanzo che si è determinato nell'esercizio finanziario 2019, per effetto dell'accertamento delle risorse trasferite dallo Stato per le finalità di cui all'art. 38 nel capitolo in argomento, che non finanzia più alcuna nuova spesa di competenza del settore sanitario non può, pertanto, essere utilizzabile

nell'ambito degli interventi del predetto settore. (Nota bozza relazione Sistema sanitario regionale - Corte dei Conti - SSRR_SIC - SRCTS - 0000205 - Interno - 20/05/2021 _ 10:27, pag. 49). Quanto sopra, risulta ribadito dall'Amministrazione regionale (nota Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021).

42. Il prospetto del risultato di amministrazione della gestione sanitaria trasmesso dall'Amministrazione regionale fa emergere un positivo risultato di euro 458.168.226,13. Al riguardo, il Magistrato istruttore osserva che l'Amministrazione regionale non ha reso esaustive risposte circa la richiesta di riconciliazione con le specifiche voci relative ai fondi destinati, accantonati e destinati del risultato di amministrazione di cui agli elenchi analitici contenuti negli allegati a1) a2) e a3) al rendiconto, oltre che riguardo alle motivazioni circa eventuali mancate apposizioni dei vincoli.

43. Dubbi emergono sulla corretta contabilizzazione dei residui perenti: la Regione, per il finanziamento dei residui perenti relativi alla sanità finanziati con risorse codificate come regionali, effettua accantonamenti al fondo residui perenti e, quindi, procede al relativo utilizzo per le reiscrizioni e riproduzioni. Tale procedura sembrerebbe attestare la circostanza che tali somme non trovino copertura nel corrispondente avanzo vincolato. I residui perenti riferiti al perimetro sanitario al 31.12.2019 sono indicati in € 568.250.317,40.

44. Circa la "cassa sanitaria", dagli esiti istruttori emerge che "... il saldo di cassa del conto corrente della tesoreria intestato alla sanità alla data del 31.12.2019 risulta pari ad € 697.554.288,44 e diverge dal saldo di cassa esposto nel Bilancio della GSA al 31.12.2019 per l'importo di € 17.200.685,22 relativo ai saldi delle giacenze degli originari sottoconti di Tesoreria Unica regionale liquidate agli Enti del SSR ma che gli stessi espongono tuttora tra i crediti verso la Regione in quanto non sono entrate in possesso di tali risorse, vincolate nei suddetti sottoconti di tesoreria.

Sull'argomento, con nota con nota prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021, l'Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica conferma che il saldo di cassa esposto nel bilancio della GSA al 31/12/2019 pari a euro 719.754.973,66 comprende le giacenze degli originari sottoconto di Tesoreria Unica regionale pari ad euro 17.200.685,22.

45. Inoltre, l'Assessorato regionale della Salute ha rappresentato di non avere contezza delle somme vincolate prelevate dal conto di tesoreria sanità e temporaneamente utilizzate in termini di cassa da parte della Regione per il finanziamento di altre spese ai sensi del punto 6.2, ultimo periodo del principio contabile allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011, comunicando di aver avviato le interlocuzioni con il Servizio Tesoro ed il Tesoriere regionale Unicredit, al fine di riconciliare le suddette partite.

Sull'argomento, con nota con nota prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021, l'Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica informa che sono in corso interlocuzioni con gli Uffici competenti volte alla riconciliazione delle partite esposte nel conto corrente intestato alla Sanità.

La incomprendibilità, gravità ed assurdità di una simile situazione denota il livello di approssimazione ed improvvisazione che caratterizza la gestione delle risorse pubbliche nello specifico settore e che denota una pressochè totale mancanza di visione e controllo strategico.

Anche a tal riguardo non sono note le eventuali iniziative di riorganizzazione e sanzionatorie che il Governo regionale abbia inteso avviare per ricondurre a regolarità gestoria l'intero settore.

46. Emerge, pertanto, la grave criticità relativa alla mancata reale conoscenza del saldo di cassa della gestione sanitaria, comprensiva delle somme temporaneamente utilizzate per altre finalità, anomalia che si riflette anche sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione vincolato relativo alla gestione sanitaria nel risultato di amministrazione del rendiconto della Regione.

47. Rileva l'utilizzo, nel 2019, delle risorse destinate alla sanità per l'importo di € 259.606.927,91, per finalità differenti rispetto all'erogazione dei LEA, cioè distratte, sia pure legittimamente in quanto la normativa lo consente, dalla finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, tra cui il fondo per gli investimenti degli enti locali della Regione, il finanziamento per IRSAP e il finanziamento di ARPA Sicilia a carico del FSR.

Sull'argomento, con nota prot. n. 0027600 del giorno 8.6.2021, l'Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica:

- A. provvede preliminarmente a ricostruire l'importo in argomento, rideterminandolo in € 288.577.927,91;
- B. indica per il complessivo importo di € 156.850.000,00 (dei 288.577.927,91) i provvedimenti normativi per i quali risorse del FSR sono "... destinate a finalità differenti all'erogazione dei LEA ...". Tra essi, chiarisce che di € 156.850.000,00, "... euro 127.850.000,00 (sono) assegnate per la copertura del prestito sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 46, della Legge n. 244/2007, per effetto dell'art. 6 della l.r. n. 3/2016";
- C. ricostruisce il trattamento contabile dell'importo residuo di € 131.727.927,91 (in arrotondamento: € 131.729.000,00).

Con specifico riferimento al superiore punto B., questa Procura manifesta serie perplessità.

La recente nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Ufficio Legislativo Economia prot. n. 5169 del 28 maggio 2021, ad oggetto: "Legge Regione Sicilia(na) n. 9 pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 21/04/2021 recante: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", per il provvedimento in oggetto, segnala "... fatte salve le valutazioni ... del Ministero della Salute ... diversi profili di illegittimità costituzionale"; censurando i contenuti dell'articolo 113 comma 1, della L.R. n. 9/2021, così l'Ufficio Legislativo Economia del MEF si esprime:

Nell'ambito dei Tavoli tecnici di verifica del Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Sicilia nella riunione del 25 luglio 2019, "al fine di valutare lo sblocco delle risorse relativa alla copertura del disavanzo 2018 (...), pari a 80,280 mln di euro ed al fine di potersi avvalere di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011 relativamente all'utilizzo degli utili portati al nuovo iscritti alla data del 31/12/2018 nello stato patrimoniale consolidato e quantificabili in 131 mln di euro quale copertura dell'eventuale risultato negativo dell'esercizio 2019, è stato chiesto alla Regione:

(...)

di abrogare l'articolo 6 della legge regionale n. 3/2016 che ha disposto che, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 comma 46, della legge n. 244/2007 tra il Ministero dell'economia e finanze e la Regione Siciliana, per l'importo annuo di 127,850 mln di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario.

Non risulta che ad oggi la Regione abbia dato seguito al predetto invito.

48. Emergono, inoltre, criticità circa il reperimento di informazioni quali-quantitative tali da poter far apprezzare un quadro chiaro sullo stato del "contenzioso passivo".

In particolare:

A. la carenza di procedure di monitoraggio sullo stato del contenzioso in essere presso le aziende del SSR da parte della Regione che viene a conoscenza dell'ammontare del debito nei confronti delle AA.SS.PP. solo al momento della conclusione del giudizio pendente con il provvedimento definitivo di condanna.

Sull'argomento, la nota dell'Amministrazione regionale prot. n. 56444 del 9.6.2021, rimanda alla nota dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica prot. n. 27708 del giorno 8.6.2021, ove sono riportati i provvedimenti normativi per i quali le "AA.SS.PP." sono Enti con autonomia gestionale, e nella quale viene anche considerato che non sussiste tra la Regione e le stesse Aziende un rapporto gerarchico né proprio né improprio. Ne discende, si prosegue in nota, che non è dato ravvisare alcun obbligo dell'Assessorato di monitoraggio dello stato del contenzioso in essere presso le Aziende del S.S.R. che dispongono di strumenti propri per farvi fronte autonomamente (avvocature aziendali, stanziamento a titolo di fondo rischi sui bilanci aziendali), con esclusione di partite creditorie nei confronti della Regione. Nel confermare la correttezza dei provvedimenti normativi citati nella citata nota del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, che affermano l'autonomia gestionale delle Aziende sanitarie Provinciali, deve tuttavia eccepirsi che le conclusioni cui è pervenuto, dopo attenta analisi, il Magistrato istruttore riguardano il "contenzioso legale pendente in cui l'Assessorato regionale della salute risulta legittimato passivo, con particolare riguardo al contenzioso esistente nei confronti delle gestioni liquidatorie e delle gestioni stralcio relative alle ex UU.SS.LL." (Nota bozza relazione Sistema sanitario regionale

- Corte dei Conti - SSRR_SIC - SRCTS - 0000205 - Interno - 20/05/2021 _ 10:27, pag. 93).
L'Assessorato della Salute afferma, con la citata nota, la piena estraneità rispetto a procedimenti nei quali esso risulta, invero, legittimato passivo.

B. La mancata quantificazione del contenzioso pendente scaturente dalle gestioni liquidatorie e stralcio delle ex UU.SS.LL. che impedisce la previsione di adeguati stanziamenti a titolo di fondo rischi sul bilancio di previsione.

Sull'argomento, la nota dell'Amministrazione regionale prot. n. 56444 del 9.6.2021, rimanda alla nota dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica prot. n. 27708 del giorno 8.6.2021 con cui si ribadisce, come già avvenuto con precedente nota del 25 maggio 2021 ... che le AA.SS.PP. di Caltanissetta, Enna e Siracusa hanno comunicato di non avere contenziosi pendenti relativi alla gestione stralcio; le AA.SS.PP. di Ragusa e Trapani hanno quantificato, rispettivamente, in € 6.382.598,11 e 979.168,00 le loro eventuali esposizioni debitorie per un totale di € 7.361.766,11, mentre le aziende di Agrigento e di Messina, seppure sollecitate, non hanno ancora fornito riscontro. Inoltre, i servizi legali delle AA.SS.PP.: di Palermo e di Catania hanno sostenuto di non avere contezza del contenzioso pendente relativo alle gestioni stralcio, avuto riguardo alla sopravvenuta carenza di legittimazione passiva delle rispettive aziende e a questioni organizzative interne, sebbene con il decreto assessoriale dell'8 maggio 2007 n. 773 l'Amministrazione regionale avesse dato precise disposizioni alle Aziende sulle modalità di chiusura delle contabilità delle gestioni liquidatorie. L'Amministrazione regionale ha, quindi, provveduto con specifica richiesta alle Avvocature distrettuali dello Stato di Palermo e di Catania, tuttora in attesa di riscontro.

Emerge che:

- due Aziende Sanitarie Provinciali seppure sollecitate, non hanno ancora fornito riscontro;
- i servizi legali di due Aziende Sanitarie Provinciali non hanno contezza del contenzioso pendente relativo alle gestioni stralcio;
- è richiamato il DA 8/5/2007, risalente a ben 14 anni addietro, in tema di "Cessazione, a decorrere dall'1 gennaio 2007, delle gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali della Sicilia", la cui puntuale disciplina dei procedimenti pendenti è chiarita:

- all'articolo 3: "Nel caso di situazioni debitorie che non siano state oggetto di assegnazione finanziaria da parte della Regione dovranno essere tenute separate le

pratiche di pronta liquidazione e quelle per le quali i procedimenti giudiziari sono ancora pendenti.”;

- all'articolo 5, che elenca specifici adempimenti in capo al Direttore generale dell'ASP “Ai fini dell'inserimento delle partite debitorie nel rendiconto finale delle posizioni pendenti, riguardanti spese correnti ...”;
- all'articolo 6: “In ordine ai procedimenti giudiziari pendenti (risarcimento danni e altro), l'azienda individuerà a stima il relativo presunto debito, dando contezza dei criteri utilizzati in sede di redazione del rendiconto, valutando, altresì, l'opportunità di definire transittivamente la lite, quale delegato della Regione, avvalendosi ove necessario dell'apporto dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.”;
- all'articolo 9: “Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, per i procedimenti oggetto di giudizio sia pendenti che attivati, a far data dal 1° gennaio 2007 è tenuto a trasmettere all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli elementi ed i documenti che consentano una compiuta difesa della Regione nel merito, atteso che la legittimazione passiva rimane intestata alla Regione. Qualora il fatto che ha dato causa al giudizio si sia originato in un presidio transitato in altra azienda sanitaria, il direttore generale di quest'ultima dovrà fornire la massima collaborazione al direttore dell'azienda unità sanitaria locale per consentire la difesa della Regione.”

Non sembra, al riguardo, che l'Amministrazione regionale effettui alcuna azione volta a far rispettare il contenuto di decreti da essa adottati. Ciò evidentemente non può riguardare il rispetto del perimetro dell'autonomia gestionale delle Aziende sanitarie Provinciali.

C. La mancata previsione di adeguati stanziamenti nel bilancio regionale che alimenta l'esposizione debitoria della Regione nei confronti delle Aziende.

J. Sul fondo contenzioso.

49. Dagli esiti del lavoro istruttorio riguardante il “fondo contenzioso” emergono “numerose criticità”, riguardo ai criteri di quantificazione del fondo, ed ai connessi sintomi di disfunzioni dell'apparato organizzativo.

50. Il Magistrato istruttore elenca le criticità, in sintesi:

- A. la mancata istituzione di una banca dati per la puntuale e omogenea mappatura del contenzioso;
- B. il mancato riscontro, di informazioni, ancorché richieste, circa dati certi con la predisposizione di apposite tabelle per consentire la verifica del contenzioso sorto nel 2019 (stimato in euro 238.086.263,89), per quello pendente al 31/12/2019 (stimato in euro 351.320.900,44) e cessato alla stessa data, per quello già definito ma non ancora oggetto di impegno e pagamento, con la conseguenza che gli import indicati appaiono inattendibili;
- C. l'inattendibilità dell'ammontare complessivo del contenzioso al 31/12/2019 in euro 589.407.164,33 (euro 587.145.096,48 'al netto della riduzione per valutazione grado soccombenza'), includendo, come sembrerebbe, debiti potenziali sia sorti nel corso del 2019 che in epoca antecedente, sia debiti certi senza alcuna distinzione dei criteri di quantificazione e di distribuzione temporale;
- D. la mancata determinazione e quantificazione del "rischio di soccombenza" in conformità ai principi contabili internazionali e nazionali (IAS 37 e OIC 31);
- E. la mancata indicazione, per numerose liti, del loro importo, ovvero la considerazione delle stesse con valore "indeterminabile";
- F. la mancata individuazione di un organo di audit che, in assenza dell'organo di revisione della Regione siciliana, avrebbe dovuto valutare la congruità degli accantonamenti effettuati;
- G. l'effettuazione di variazioni sul capitolo n. 215740, istituito per dare attuazione 'al punto 2.2. dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2001 e destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi legali provvedendo ad impegnare importi riguardanti fattispecie estranee al contenzioso;
- H. riguardo al fondo contenzioso, il non aver operato conformemente alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 ponendo in essere una errata commistione tra debiti potenziali da contenzioso ancora in itinere e debiti certi da contenzioso concluso ma non ancora pagato;
- I. la mancata integrale copertura con il Fondo contenzioso del rischio di soccombenza delle liti pendenti;
- J. l'aver arbitrariamente, e quindi non correttamente, provveduto a spalmare in un arco temporale più ampio il rischio soccombenza per il solo contenzioso di rilevante ammontare sorto nel corso del 2019.

51. In sede istruttoria della prima versione del rendiconto generale, sulla scorta di notizie di stampa riguardanti sentenza di condanna dell'Amministrazione regionale a corrispondere all'Ente di Sviluppo Agricolo un importo pari a circa 120 € mln. - quale controvalore della cessione di cinque immobili di proprietà del citato Ente al fondo immobiliare della Regione - entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa, ha richiesto chiarimenti al riguardo, poiché dal prospetto dei contenziosi sembrerebbe che nel rendiconto generale dell'esercizio 2019 non risulti annoverato il contenzioso in argomento, e certamente non risulta accantonato l'importo che l'Amministrazione regionale è condannata a pagare in tempi davvero brevi all'Ente Sviluppo Agricolo.

In risposta, l'Amministrazione regionale ha osservato che il contenzioso in argomento risale alla sentenza n. 1907 del 2015 del T.A.R. Palermo, già passata in giudicato, e conseguentemente, non rientra tra le fattispecie in ordine alle quali si sono effettuati accantonamenti in relazione al potenziale rischio di soccombenza. Per di più, di intesa con l'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione regionale sta valutando un percorso procedimentale per definire il pagamento delle somme dovute senza attingere ai fondi già accantonati per i contenziosi pendenti. Appare inspiegabile che la fattispecie, di importo significativo e con elevato rischio di soccombenza, non sia mai stata considerata sotto il profilo contabile; in particolare, né (allorquando occorreva) si sarebbe dovuto provvedere all'accantonamento ad apposito fondo di un importo congruo, né, con sentenza passata in giudicato, si è, ancor oggi, provveduto ad adottare le indefettibili procedure volte ad iscrivere il debito certo che, a prescindere dagli esiti transattivi, va comunque iscritto per il 2019 tra le passività accertate, scaturenti direttamente dalla sentenza passata in giudicato. Sul punto l'Amministrazione regionale con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 cita alcuni passaggi della comunicazione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (nota prot. n.42401 del 8.6.2021).

Da tale nota si evince che:

A. Nella sentenza benché fosse stato riconosciuto all'Ente il diritto all'esatto adempimento da parte della Regione Siciliana di quanto statuito all'art.6 dell'Accordo di Programma il quantum rimaneva indeterminato.

B. Con D.D.L. 604/2019 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo per l'importo di € 19,9 milioni, limitatamente al periodo 2008 2010,

rinviano per il periodo successivo alla possibilità di pervenire, ove dovesse occorrere, ad una transazione.

C. Il debito è stato complessivamente rideterminato in € 84.140.000,00, e la differenza di € 64.240.000,00 verrà erogata in sostituzione del contributo previsto in favore dell'E.S.A. sul capitolo 546401.

Quanto affermato nella nota sopra citata appare del tutto irrispettoso della vigente legislazione. La Sentenza del TAR Palermo n.1907/2015, passata in giudicato, imponeva, già a chiusura dell'esercizio 2019, il riconoscimento dell'intero debito da essa scaturente, e non soltanto della quota relativa al periodo 2008-2010.

Appare evidente, pertanto che le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'intero debito andavano reperite - per intero - nell'esercizio finanziario 2019.

Ne consegue la sottostima del risultato di amministrazione al 31.12.2019 almeno nella misura di € 64.240.000,00 impregiudicati, ovviamente, gli ulteriori sviluppi della vicenda anche con connotazioni transattive, ma a valere sui futuri esercizi.

52. Il rendiconto generale quantifica l'accantonamento al fondo contenzioso nel 2019 in € 243.067.458,46, rispetto ad € 246.660.371,36 accantonati nella precedente versione. Ciò in quanto l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2019 e non impegnati è stato mutato da euro 3.673.967,13 ad euro 81.054,23. Risulta infatti che a seguito di "accurati controlli è emerso che alcuni impegni disposti a seguito del formale riconoscimento di debiti fuori bilancio non erano stati correttamente associati alle relative variazioni di bilancio: ciò aveva determinato un importo da accantonare al fondo eccedente rispetto a quello corretto. Invero, l'analisi del Magistrato istruttore ha messo in luce come le carenti informazioni il fondo avrebbe dovuto essere impinguato, piuttosto che ridotto.

53. In sintesi, quanto sopra fa emergere, oltre alle criticità evidenziate, la sottostima del fondo in argomento, e quindi la sovrastima del risultato di amministrazione al 31.12.2019. Al riguardo, il Magistrato istruttore evidenzia la non adeguata previsione degli accantonamenti imposti ex lege, effettuata in violazione dei principi contabili, priva di

attendibilità il risultato di amministrazione, impedendo la corretta rappresentazione dell'effettivo avanzo o disavanzo dell'ente, conclusione alla quale questa Procura aderisce senza riserve.

K. Sul fondo residui perenti.

54. Rispetto alla precedente versione, il rendiconto presentato dall'Amministrazione regionale per il giudizio di parifica, sull'argomento non ha apportato alcuna novità.

55. Il Magistrato istruttore ha evidenziato che allo stato degli atti, appare che la copertura finanziaria complessivamente garantita dalla consistenza del fondo residui perenti per il finanziamento delle reiscrizioni dello stock residuo per i fondi regionali è ancora esigua, pari al 27,35%, assai lontana dal 70% previsto dalla normativa, soprattutto considerato il quinquennio trascorso dall'avvio della contabilità armonizzata, come stabilita dal D.Lgs. n. 118/2011, art. 60.

56. Dagli esiti del lavoro istruttorio riguardante i residui perenti emergono operazioni riferibili all'istituto (particolare, della Regione siciliana) delle c.d. "riproduzioni". Per quanto sia stato evidenziato che risulta abolito, a partire dalle cancellazioni operate in sede di rendiconto 2019, l'istituto delle 'riproduzioni', cioè la possibilità che i residui stralciati possano essere eccezionalmente 'riprodotti' nel conto del bilancio, in quanto tale possibilità non risulta espressamente autorizzata da provvedimenti normativi nel 2020 - rispetto a quanto invece essa fosse sistematicamente stabilita dal legislatore regionale negli esercizi precedenti - in sede istruttoria la Regione ha risposto che le 'riproduzioni' permangono, ai sensi delle norme ancora vigenti, per le cancellazioni relative agli esercizi ante 2019. Il Magistrato istruttore ha di conseguenza osservato che le riproduzioni dei residui perenti, pari nell'esercizio 2019 a € 11,2 mln, di cui 7,6 di fondi regionali, lungi dal costituire una eccezione, come per loro natura, tendono a riproporsi negli esercizi finanziari con regolarità.

57. Circa il 47% dei residui perenti riguardano il settore sanitario, è richiamato al riguardo il mancato trasferimento al sistema sanitario regionale delle relative risorse finalizzate a partire dall'importo di euro mln. 263 quale quota del fondo sanitario relativo

al 2012. Per la reiscrizione di tali residui l'Amministrazione regionale ha comunicato di avere provveduto ad effettuare un accantonamento aggiuntivo specifico nel risultato di amministrazione per complessivi € 45.698.212,86. Tale importo suscita perplessità nella misura in cui è stato collocato fra gli 'altri accantonamenti' e non nella specifica voce di bilancio.

58. L'Amministrazione regionale non ha fornito adeguato riscontro alla richiesta di abbinamento dei residui perenti rivenienti da fondi extraregionali e regionali vincolati con gli importi degli specifici vincoli.

59. Sulle movimentazioni del fondo, emerge che un incremento di € 21.934.338,53 possa essere stato effettuato 'a debito' ossia determinato da una variazione dell'accantonamento del risultato di amministrazione non alimentato dalle risorse di competenza, con riflessi deflattivi sulla relativa quota disponibile. Tale operazione, attesa la consistenza del risultato in argomento nel Rendiconto generale della Regione, non può considerarsi ammissibile. Medesima tecnica è adottata per l'importo di € 45.698.212,86 riguardante il settore sanitario, e configura un modus operandi che, se in linea teorica può considerarsi ammissibile per gli enti che presentano una quota di risultato di amministrazione disponibile lettera e) positiva e capiente fino a concorrenza di tale importo, non è permesso per la Regione Sicilia poiché presenta un disavanzo. Pertanto, gli incrementi del fondo come sopra descritti, non alimentati da risorse di competenza, causano un equivalente peggioramento del risultato di amministrazione.

L. Sull'indebitamento.

60. I lavori istruttori sull'indebitamento fanno emergere alcune problematiche.

Infatti:

- se nel 2019 si rileva, così come nei tre precedenti esercizi, un decremento derivante da rimborsi per quote capitale per 220 € mln., a fronte del mancato ricorso al mercato, così che l'indebitamento al 31.12.2019 si attesta ad € 7.290.761.162,32;

- se dai computi svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 18/2011, art. 62, c. 6, in termini di osservanza dei limiti di indebitamento, si riscontra un ammontare di disponibilità per il sostenimento di nuove rate per € 831.351.999,77;

- se anche nell'anno 2019 la Regione non ha usufruito di anticipazioni concesse dall'istituto tesoriere Unicredit S.p.a.;

tuttavia, pesano, in chiave prospettica, gli impegni finanziari discendenti da alcune rinegoziazioni, oltre che dai contratti derivati.

61. Al termine del 2018, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la rinegoziazione di nove posizioni, provocando nel biennio 2019-2020 minori spese, pari complessivamente a € 142.957.192,62, di cui € 106.091.473,47 per il 2019 e la restante quota di € 36.865.719,15 nel 2020. Unitamente ad accantonamenti al risultato di amministrazione per far fronte al rischio collegato ad un eventuale recesso dai derivati in essere per € 20.500.542,78, l'importo complessivo di € 163.457.735,40 si era reso disponibile per l'estinzione anticipata dei contratti derivati. Dal lavoro istruttorio, emerge che l'operazione di rinegoziazione posta in essere con Cassa Depositi e prestiti S.p.A. non solo comporta maggiori oneri finanziari complessivi nel trentennio, a valori correnti, pari a euro 407.814.429,16, difficilmente giustificabili, ma stante l'allungamento dei prestiti, implica un accollo alle generazioni future di oltre 650 milioni di euro.

L'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 56444 del 9.6.2021 ha controdedotto, allegando nota dell'advisor Finance Active che cura le elaborazioni e simulazioni per lo stock di debito della ragioneria Generale.

62. Riguardo ai cinque contratti derivati attivi, nel corso del 2019 la Regione ha sostenuto, in esecuzione di tali contratti, un esborso aggiuntivo, rispetto ai mutui originari, di circa 42 milioni di euro, di cui 27,5 attribuibili a maggiori interessi, mentre il netting del periodo 2013-2019 (capitale e interessi) è asceso a 257 milioni di euro. È stato rilevato che in termini di soli maggiori interessi nel periodo di vita di tali 'derivati' (2005-2018), la Regione ha sostenuto, rispetto a quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., spese per 321 milioni di euro. Questi esborsi aggiuntivi per interessi si protrarranno, secondo un andamento crescente, quasi certamente fino a scadenza del debito (2021-2023). È stata altresì rilevata la discutibile utilità di tali contratti, stipulati talvolta per coprire rischi assolutamente remoti. È pertanto indispensabile provvedere senza alcun ulteriore indugio all'estinzione di detti contratti.

M. Sulle ricadute della dichiarazione di incostituzionalità di norme di legge regionale.

63. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2020, la norma di cui alla L.R. n. 14/2019, art. 7 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Atteso che si tratta di “Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali”, questa Procura ha formulato specifica richiesta di informazioni circa le attività conseguenti svolte, e le determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale sul rendiconto 2019. Medesima richiesta è stata formulata dal Magistrato istruttore della Sezione di Controllo.

A fronte delle richieste di chiarimenti, si sono riscontrate informazioni non corrispondenti sulla medesima fattispecie provenienti da due fonti. In particolare, come da nota prot. n. 12901 del 21 aprile 2021 del Fondo Pensioni emerge che sulla cancellazione dai ruoli per ‘quota 100’ (art. 7 comma a della l.r. 14/2019), nella nota istruttoria prot. 35377 del 2 dicembre il Fondo aveva comunicato nr. 10 cancellazioni effettuato da parte datoriale per ‘quota 100’ (rispetto al dato di 11 comunicato dal Dipartimento della F.P.). Tuttavia, già nella successiva nota del Fondo prot. 36163 del 10 dicembre (alla quale si rinvia), la difformità era stata motivata, ed il dato riconciliato. Riguardo agli impegni assunti e liquidazioni operate a fronte di provvedimenti per i quali si è successivamente dichiarata l’incostituzionalità, e quindi quanto alla spesa per tali trattamenti pensionistici anticipati, è stato comunicato che, fino al 31.12.2020, risultavano corrisposti assegni pensionistici (provvisori, ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 1092/1973) complessivi per € 223.653,11 a valere sui pertinenti capitoli di uscita del Fondo Pensioni (€ 104.758,31 per pensioni di contratto 1 ed € 118.894,80 per pensioni di contratto 2); un solo pensionato (cessato con ctg. D6) ha avuto ad oggi il trattamento pensionistico definitivo. Per di più, la nota del Fondo pensioni prot. n. 17715 del 31/5/2021 evidenzia che la spesa per trattamenti pensionistici sostenuta dal Fondo, su trasferimenti regionali (per il contratto 1) o a carico del proprio bilancio (per contratto 2) nell’esercizio 2019 è risultata ...: contratto 1 (Capitolo 214101): € 164.05010; ... contratto 2 (Capitolo 214201): € 12.395,33.

64. Di fronte alla dichiarazione di incostituzionalità di norma che riguarda i profili contrattuali dei dipendenti, con inevitabili riflessi da punto di vista della spesa pubblica, occorre maggiore chiarezza e tempestività di informativa e di intervento, ponendo in

essere le necessarie iniziative volte a riportare nel perimetro della legalità posizioni attualmente caratterizzate da precarietà.

N. Rilievi e considerazioni finali.
--

Dalle verifiche svolte dalle SS.RR., ed in parte sollecitate da questa Procura, emergono alcune considerazioni e specifici rilievi, in particolare:

A. La carenza di adeguate verifiche amministrative e contabili da parte dell'Amministrazione regionale, circa le necessarie ricognizioni volte a rendere intelligibili le determinazioni quantitative di sintesi.

B. La non corretta rappresentazione contabile di eventi gestionali, o la carenza di adeguate informazioni a supporto delle determinazioni quantitative di sintesi.

C. La sottostima e, comunque, non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione.

Da quanto precede, ad avviso di questo Pubblico Ministero, **discendono da disfunzioni:**

- a. **gestionali** (non corretta gestione/ monitoraggio degli eventi gestionali e conseguente non corretta rappresentazione contabile),
- b. **organizzative** (attività gestionali e flussi informativi gestiti da più unità decisionali, tuttavia con carenze riguardanti i meccanismi operativi di collegamento),
- c. **contabili** (errata contabilizzazione delle poste).

Sulla base di tali valutazioni, e con riserva di ulteriori domande ed eccezioni da formularsi in sede dibattimentale, vengono formulate le seguenti

Richieste conclusive

P. Q. M.

Il sottoscritto Procuratore Generale, concludendo

C H I E D E

In via principale:

attesa la sostanziale inattendibilità del rendiconto e le numerose irregolarità riscontrate, che **le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana**, nel presente giudizio di parificazione a norma dell'art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, **vogliono dichiarare:**

- **l'irregolarità del Conto del bilancio;**
- **l'irregolarità del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.**

Con le conseguenti statuizioni e provvedimenti.

In via subordinata:

- **per il Conto del bilancio:**

dichiarare irregolari:

Fondo contenzioso, per inadeguata previsione degli accantonamenti, **per almeno € 3.592.912,90;**

Fondo residui perenti, per movimentazioni improprie **per il complessivo importo di € 67.632.551,39;**

Fondo crediti di dubbia esigibilità: dovendo operare una **integrazione di € 34.992.196,45** secondo il conteggio operato dalle SS.RR., **ovvero di € 43.503.986,07** secondo il conteggio di questa Procura;

Altri accantonamenti e le poste indicate negli altri atti di deferimento;

tutti con refluenze sul risultato di amministrazione del Rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio 2019,

e specificamente:

- a. per effetto di quanto riportato nel punto A.2 della presente Requisitoria: la **non corretta contabilizzazione del conguaglio negativo Irpef per l'anno 2017, per l'importo di euro 182.088.034,00, e del conguaglio positivo Iva per l'anno 2017, per l'importo di euro 34.925.434,00**, con la conseguente compressione della capacità di spesa e con effetti sul risultato di amministrazione di parte A., **per l'importo di euro 147.162.600**, ancorché l'Amministrazione regionale abbia comunque provveduto a collocare la posta in argomento tra gli "altri accantonamenti";
- b. (punti B.4 - B.9 della presente Requisitoria): la **non corretta quantificazione, ed in particolare la sottostima, dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità** operato dall'Amministrazione regionale nel Rendiconto generale per l'anno 2019 **per un importo di € 34.992.196,45 secondo il conteggio operato dalle SS.RR., ovvero € 43.503.986,07 secondo il conteggio di questa Procura;**
- c. (punto E.20 della presente Requisitoria): la **violazione del limite quantitativo imposto dalla Legge n. 145/2018, articolo 1, commi 897 e 898 per un importo di euro 97.159.827,18**, pari alla differenza tra le quote di avanzo e disavanzo applicate, **con conseguente necessaria rettifica della parte applicata agli equilibri di bilancio e con correlata ricaduta negativa sul risultato di amministrazione.**
- d. (punto E.23 della presente Requisitoria): il **parziale ripianamento della quota di disavanzo pregresso a carico dell'esercizio 2019, con un'eccedenza da ripianare per un importo di € 449.347.768,68**, illegittimamente "consegnata" al successivo esercizio, e quindi da aggiungere alla quota già stanziata per l'esercizio 2020.
- e. (punto H.38 della presente Requisitoria): il **totale o parziale accantonamento dei debiti fuori bilancio** istruiti nel 2019 dall'Amministrazione regionale, **ma non ancora riconosciuti per il complessivo importo di € 101.387.813,18, e di quelli istruiti nel 2019 dall'Amministrazione regionale, ma riconosciuti nel 2020 per complessivi € 1.224.769,38;**
- f. (punto J.51 della presente Requisitoria): la **sottostima del risultato di amministrazione per l'importo almeno di € 64.240.000,00**, discendente da sentenza passata in giudicato e **non contabilizzata nel 2019 dall'Amministrazione regionale;**
- g. (punto J.53 della presente Requisitoria): la **non adeguata previsione degli accantonamenti del fondo contenzioso, per almeno € 3.592.912,90;**

h. (punto K.59 della presente Requisitoria): **movimentazioni del fondo residui perenti improprie, effettuate “a debito”**, ossia con variazioni dell'accantonamento del risultato di amministrazione non alimentate da risorse di competenza per € 21.934.338,53, ed € 45.698.212,86 per il settore sanitario, **per il complessivo importo di € 67.632.551,39.**

dichiarare irregolari le seguenti partite:

ENTRATE - RESIDUI ATTIVI

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Capitolo 4714-

- **residuo relativo all'accertamento n.165/2019 di euro 48.252.416,44: irregolare per euro 1.254.630,06**

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Capitolo 1987-

residuo relativo all'accertamento n. 1956/2019 di euro 8.710,20;

residuo relativo all'accertamento n. 442/2019 di euro 6.182,00;

residuo relativo all'accertamento n. 1288/2019 di euro 4.519,55;

residuo relativo all'accertamento n. 1123/2019 di euro 2.066,87;

residuo relativo all'accertamento n. 2835/2019 di euro 1.455,24;

residuo relativo all'accertamento n. 2173 di euro 1.032,92;

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Capitolo 1784

Residuo relativo all'accertamento n. 4047/2019 di euro 1.800,00.

Palermo, 15 giugno 2021

Il Pubblico Ministero

Presidente di Sezione Dr. Pino Zingale

